SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 131° — Numero 32

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 8 febbraio 1990** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti all'abbonamento oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefono (06) 85082149.

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 dicembre 1989.

Determinazione del contingente delle monete d'argento «Caravelle» da inserire nelle serie speciali per collezionisti millesimo 1987.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Visto l'art. 1 della legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 1988, registrato alla Corte dei conti il 15 febbraio 1988, registro n. 7 Tesoro, foglio n. 136, concernente l'emissione di una moneta d'argento da L. 500 commemorativa del 150° anniversario della morte di Giacomo Leopardi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1988, registrato alla Corte dei conti il 10 maggio 1988, registro n. 27 Tesoro, foglio n. 140, concernente l'emissione di serie speciali di monete millesimo 1987;

Visto il decreto ministeriale 31 maggio 1988, registrato alla Corte dei conti il 17 giugno 1988, registro n. 33 Tesoro, foglio n. 33, concernente le modalità di cessione delle serie suddette;

Sulla proposta del Ministro del tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Il contingente delle monete d'argento da L. 500 «Caravelle» da inserire nelle serie speciali per collezionisti millesimo 1987, da aggiungersi ai contingenti fissati con i precedenti provvedimenti, è stabilito in 67.500 pezzi per il valore nominale di L. 33.750.000 di cui:

57.500 pezzi pari a L. 28.750.000 nella versione ordinaria;

10.000 pezzi pari a L. 5.000.000 nella versione «proof».

Art. 2.

Il contingente delle monete d'argento da L. 500 commemorative del 150° anniversario della morte di Giacomo Leopardi, da inserire nelle serie speciali per collezionisti millesimo 1987, è stabilito in 66.500 pezzi per il valore nominale di L. 33.750.000 di cui:

57.500 pezzi pari a L. 28.750.000 nella versione ordinaria;

10.000 pezzi pari a L. 5.000.000 nella versione «proof».

Art. 3.

Il numero delle serie speciali per collezionisti millesimo 1987, confezionate in appositi contenitori e comprendenti ciascuna i seguenti valori: L. 1, L. 2, L. 5, L. 10, L. 20, L. 50, L. 100, L. 200, L. 500 bimetalliche, L. 500 d'argento «Caravelle» e L. 500 d'argento «Giacomo Leopardi» viene fissato in 67.500, per il valore nominale di L. 127.440.000.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1989

COSSIGA

CARLI, *Ministro del tesoro*

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 gennaio 1990
Registro n. 2 Tesoro, foglio n. 287

90A0606

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 dicembre 1989.

Determinazione del contingente delle monete d'argento da L. 500 celebrative del 40° anniversario della Costituzione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 1 della legge 21 novembre 1957, n. 1141, concernente la fabbricazione e l'emissione di monete d'argento da L. 500;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1958, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 80 del 2 aprile 1958, relativo alle caratteristiche e al contingente delle monete d'argento da L. 500;

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1988, registrato alla Corte dei conti il 7 maggio 1988, registro n. 26 Tesoro, foglio n. 314, concernente l'emissione di monete d'argento da L. 500 celebrative del 40° anniversario dell'entrata in vigore della Costituzione della Repubblica;

Visto il decreto ministeriale 31 maggio 1988, registrato alla Corte dei conti il 17 giugno 1988, registro n. 33 Tesoro, foglio n. 31, concernente le modalità di cessione delle monete suddette nella versione ordinaria e in quella «proof»;

Sulla proposta del Ministro del tesoro;

Decreta:

Il contingente in valore nominale della nuova moneta d'argento da L. 500, celebrativa del 40° anniversario dell'entrata in vigore della Costituzione della Repubblica, è stabilito in complessive L. 40.200.000 pari a numero 80.400 pezzi, di cui:

L. 33.500.000 pari a 67.000 pezzi, per le monete ordinarie;

L. 6.700.000 pari a 13.400 pezzi, per le monete nella versione «proof».

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1989

COSSIGA

CARLI, *Ministro del tesoro*

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 gennaio 1990
Registro n. 2 Tesoro, foglio n. 286

90A0607

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 dicembre 1989.

Determinazione del contingente delle monete d'argento da L. 500 celebrative della XXIV Olimpiade di Seul.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 1 della legge 21 novembre 1957, n. 1141, concernente la fabbricazione e l'emissione di monete d'argento da L. 500;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1958, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 80 del 2 aprile 1958, relativo alle caratteristiche e al contingente delle monete d'argento da L. 500;

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1988, registrato alla Corte dei conti il 7 maggio 1988, registro n. 26 Tesoro, foglio n. 313, concernente l'emissione di monete d'argento da L. 500 celebrative della XXIV Olimpiade di Seul;

Visto il decreto ministeriale in data 31 maggio 1988, registrato alla Corte dei conti il 17 giugno 1988, registro n. 33 Tesoro, foglio n. 30, concernente le modalità di cessione delle suddette monete nella versione ordinaria e in quella «proof»;

Sulla proposta del Ministro del tesoro;

Decreta:

Il contingente in valore nominale della nuova moneta d'argento da L. 500, celebrativa della XXIV Olimpiade di Seul, è stabilito in complessive L. 41.500.000 pari a 83.000 pezzi, di cui:

L. 35.000000 pari a 70.000 pezzi, per le monete ordinarie;

L. 6.500.000 pari a 13.000 pezzi, per le monete nella versione «proof».

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1989

COSSIGA

CARLI, *Ministro del tesoro*

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 gennaio 1990
Registro n. 2 Tesoro, foglio n. 288

90A0608

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 ottobre 1989.

Autorizzazione al comune di Castelvetro di Modena ad assumere, nel corso del 1989, un vice segretario - capo servizi amministrativi.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 1, commi 1 e 4, della legge 29 dicembre 1988, n. 554 (disposizioni in materia di pubblico impiego), in base al quale le amministrazioni ed enti indicati nel medesimo comma 1 possono procedere ad assunzioni di personale, nel limite del 25 per cento dei posti resisi vacanti per cessazioni dal servizio comunque verificatesi dal 1° gennaio 1988 e non coperti in ciascun profilo professionale, a condizione che sia stata data attuazione alla disciplina della mobilità prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto-legge 23 settembre 1989, n. 326, che modifica il suddetto art. 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, nel senso che il limite del 25 per cento è ridotto al 10 per cento;

Visto l'art. 2, comma 1, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, in base al quale il Presidente del Consiglio dei Ministri, con proprio decreto, su proposta del Ministro per la funzione pubblica e di concerto con il Ministro del tesoro, può autorizzare per effettive, motivate e documentate esigenze, ulteriori assunzioni, anche ricorrendo agli idonei di graduatorie approvate nel quadriennio 1985-1988;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 agosto 1989, recante delega all'on.le avv. Remo Gaspari, Ministro senza portafoglio incaricato per la funzione pubblica, dell'esercizio, tra l'altro, delle funzioni spettanti al medesimo Presidente ai sensi della legge 29 marzo 1983, n. 93, e degli adempimenti concernenti il pubblico impiego rimessi da disposizioni legislative al Presidente del Consiglio dei Ministri;

Vista la nota del 27 settembre 1989, n. 8699, del comune di Castelvetro di Modena, con la quale si richiede l'autorizzazione ad assumere un vice segretario - capo servizi amministrativi (settima qualifica funzionale), ricorrendo ad idonei della graduatoria approvata con delibera n. 128 del 20 giugno 1989;

Ritenuto che con la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica - 4ª serie speciale - n. 22-*bis* del 21 marzo 1989, dei posti vacanti da destinare alla mobilità, il comune di Castelvetro di Modena ha dato attuazione al processo di mobilità richiesto dal comma 4 dell'art. 1, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, avendo avviato le procedure previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325, per ricoprire i posti vacanti e disponibili per la mobilità;

In considerazione delle esigenze prospettate dal comune di Castelvetro di Modena;

Ritenute sufficientemente documentate e motivate le effettive esigenze che consentono l'emanazione del richiesto provvedimento autorizzativo e tali da determinare il Ministro per la funzione pubblica a proporre di autorizzare il predetto comune a procedere alle richieste assunzioni, così come specificate in dispositivo;

Decreta:

Il comune di Castelvetro di Modena è autorizzato, in applicazione dell'art. 2, comma 1, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, ad assumere nel corso del 1989, un vice segretario - capo servizi amministrativi (settima qualifica funzionale), ricorrendo ad idonei della graduatoria approvata con delibera n. 128 del 20 giugno 1989.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 27 ottobre 1989

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Il Ministro per la funzione pubblica
GASPARI

p. *Il Ministro del tesoro*
PAVAN

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 gennaio 1990
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 121

90A0582

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 ottobre 1989.

Autorizzazione al comune di Santa Maria a Vico ad assumere, nel corso del 1989, quattro istruttori di pratiche e un ragioniere.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 1, commi 1 e 4, della legge 29 dicembre 1988, n. 554 (disposizioni in materia di pubblico impiego), in base al quale le amministrazioni ed enti indicati nel medesimo comma 1 possono procedere ad assunzioni di personale, nel limite del 25 per cento dei posti resisi vacanti per cessazioni dal servizio comunque verificatesi dal 1° gennaio 1988 e non coperti in ciascun profilo professionale, a condizione che sia stata data attuazione alla disciplina della mobilità prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto-legge 23 settembre 1989, n. 326, che modifica il suddetto art. 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, nel senso che il limite del 25 per cento è ridotto al 10 per cento;

Visto l'art. 2, comma 1, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, in base al quale il Presidente del Consiglio dei Ministri, con proprio decreto, su proposta del Ministro per la funzione pubblica e di concerto con il Ministro del tesoro, può autorizzare per effettive, motivate e documentate esigenze, ulteriori assunzioni, anche ricorrendo agli idonei di graduatorie approvate nel quadriennio 1985-1988;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 agosto 1989, recante delega all'on.le avv. Remo Gaspari, Ministro senza portafoglio incaricato per la funzione pubblica, dell'esercizio, tra l'altro, delle funzioni spettanti al medesimo Presidente ai sensi della legge 29 marzo 1983, n. 93, e degli adempimenti concernenti il pubblico impiego rimessi da disposizioni legislative al Presidente del Consiglio dei Ministri;

Vista la nota del 7 febbraio 1989, n. 1399, del comune di Santa Maria a Vico (Caserta), con la quale si richiede l'autorizzazione ad assumere:

quattro istruttori di pratiche (sesta qualifica funzionale);

un ragioniere (sesta qualifica funzionale),

vincitori di concorsi approvati dal Co.Re.Co. di Caserta rispettivamente nelle sedute del 4 dicembre 1987, n. 14196/P e del 2 dicembre 1987, n. 14197/P;

Ritenuto che con la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica - 4ª serie speciale - n. 36-*bis* del 12 maggio 1989, dei posti vacanti da destinare alla mobilità, il comune di Santa Maria a Vico (Caserta) ha dato attuazione al processo di mobilità richiesto dal comma 4 dell'art. 1, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, avendo avviato le procedure previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325, per ricoprire i posti vacanti e disponibili per la mobilità;

In considerazione delle esigenze prospettate dal comune di Santa Maria a Vico (Caserta);

Ritenute sufficientemente documentate e motivate le effettive esigenze che consentono l'emanazione del richiesto provvedimento autorizzativo e tali da determinare il Ministro per la funzione pubblica a proporre di autorizzare il predetto comune a procedere alle richieste assunzioni, così come specificate in dispositivo;

Decreta:

Il comune di Santa Maria a Vico è autorizzato, in applicazione dell'art. 2, comma 1, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, ad assumere nel corso del 1989:

quattro istruttori di pratiche (sesta qualifica funzionale);

un ragioniere (sesta qualifica funzionale),

vincitori di concorsi approvati dal Co.Re.Co. di Caserta rispettivamente nelle sedute del 4 dicembre 1987, n. 14196/P e del 2 dicembre 1987, n. 14197/P.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 27 ottobre 1989

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Il Ministro per la funzione pubblica
GASPARI

p. *Il Ministro del tesoro*
PAVAN

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 gennaio 1990
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 185

90A0583

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 ottobre 1989.

Autorizzazione al comune di Bastia Umbra ad assumere, nel corso del 1989, un vigile urbano.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 1, commi 1 e 4, della legge 29 dicembre 1988, n. 554 (disposizioni in materia di pubblico impiego), in base al quale le amministrazioni ed enti indicati nel medesimo comma 1 possono procedere ad assunzioni di personale, nel limite del 25 per cento dei posti resisi vacanti per cessazioni dal servizio comunque verificatesi dal 1° gennaio 1988 e non coperti in ciascun profilo professionale, a condizione che sia stata data attuazione alla disciplina della mobilità prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto-legge 23 settembre 1989, n. 326, che modifica il suddetto art. 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, nel senso che il limite del 25 per cento è ridotto al 10 per cento;

Visto l'art. 2, comma 1, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, in base al quale il Presidente del Consiglio dei Ministri, con proprio decreto, su proposta del Ministro per la funzione pubblica e di concerto con il Ministro del tesoro, può autorizzare per effettive, motivate e documentate esigenze, ulteriori assunzioni, anche ricorrendo agli idonei di graduatorie approvate nel quadriennio 1985-1988;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 agosto 1989, recante delega all'on.le avv. Remo Gaspari, Ministro senza portafoglio incaricato per la funzione pubblica, dell'esercizio, tra l'altro, delle funzioni spettanti al medesimo Presidente ai sensi della legge 29 marzo 1983, n. 93, e degli adempimenti concernenti il pubblico impiego rimessi da disposizioni legislative al Presidente del Consiglio dei Ministri;

Vista la nota del 21 agosto 1989, n. 14128, del comune di Bastia Umbra, con la quale si richiede l'autorizzazione ad assumere un vigile urbano (quinta qualifica funzionale) vincitore del concorso indetto con delibera n. 226 del 14 ottobre 1988;

Ritenuto che con la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica - 4ª serie speciale - n. 60-*bis*, dell'8 agosto 1989, dei posti vacanti da destinare alla mobilità, il comune di Bastia Umbra ha dato attuazione al processo di mobilità richiesto dal comma 4 dell'art. 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, avendo avviato le procedure previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325, per ricoprire i posti vacanti e disponibili per la mobilità;

In considerazione delle esigenze prospettate dal comune di Bastia Umbra;

Ritenute sufficientemente documentate e motivate le effettive esigenze che consentono l'emanazione del richiesto provvedimento autorizzativo e tali da determinare il Ministro per la funzione pubblica a proporre di autorizzare il predetto comune a procedere alle richieste assunzioni, così come specificate in dispositivo;

Decreta:

Il comune di Bastia Umbra è autorizzato, in applicazione dell'art. 2, comma 1, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, ad assumere nel corso del 1989 un vigile urbano (quinta qualifica funzionale) del concorso indetto con delibera n. 226 del 14 ottobre 1988.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 27 ottobre 1989

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Il Ministro per la funzione pubblica
GASPARI

p. *Il Ministro del tesoro*
PAVAN

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 gennaio 1990
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 186

90A0584

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 novembre 1989.

Autorizzazione al comune di Lizzano in Belvedere ad assumere, nel corso del 1989, un vigile urbano.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 1, commi 1 e 4, della legge 29 dicembre 1988, n. 554 (disposizioni in materia di pubblico impiego), in base al quale le amministrazioni ed enti indicati nel medesimo comma 1 possono procedere ad assunzioni di personale, nel limite del 25 per cento dei posti resisi vacanti per cessazioni dal servizio comunque verificatesi dal 1° gennaio 1988 e non coperti in ciascun profilo professionale, a condizione che sia stata data attuazione alla disciplina della mobilità prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto-legge 23 settembre 1989, n. 326, che modifica il suddetto art. 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, nel senso che il limite del 25 per cento è ridotto al 10 per cento;

Visto l'art. 2, comma 1, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, in base al quale il Presidente del Consiglio dei Ministri, con proprio decreto, su proposta del Ministro per la funzione pubblica e di concerto con il Ministro del tesoro, può autorizzare per effettive, motivate e documentate esigenze, ulteriori assunzioni, anche ricorrendo agli idonei di graduatorie approvate nel quadriennio 1985-1988;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 agosto 1989, recante delega all'on.le avv. Remo Gaspari, Ministro senza portafoglio incaricato per la funzione pubblica, dell'esercizio, tra l'altro, delle funzioni spettanti al medesimo Presidente ai sensi della legge 29 marzo 1983, n. 93, e degli adempimenti concernenti il pubblico impiego rimessi da disposizioni legislative al Presidente del Consiglio dei Ministri;

Vista la nota 15 maggio 1989, n. 2158, del comune di Lizzano in Belvedere, con la quale si richiede l'autorizzazione ad assumere un vigile urbano (quinta qualifica funzionale) vincitore del concorso conclusosi con graduatoria approvata con delibera del consiglio comunale n. 41 del 30 marzo 1989;

In considerazione delle ineliminabili ed indifferibili esigenze connesse alla funzionalità di un settore importante per la collettività del comune di Lizzano in Belvedere;

Ritenute sufficientemente documentate e motivate le effettive esigenze che consentono l'emanazione del richiesto provvedimento autorizzativo e tali da determinare il Ministro per la funzione pubblica a proporre di autorizzare il predetto comune a procedere alle richieste assunzioni, così come specificate in dispositivo;

Decreta:

Il comune di Lizzano in Belvedere è autorizzato, in applicazione dell'art. 2, comma 1, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, ad assumere nel corso del 1989 un vigile urbano (quinta qualifica funzionale) vincitore del concorso conclusosi con graduatoria approvata con delibera del consiglio comunale n. 41 del 30 marzo 1989.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 novembre 1989

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Il Ministro per la funzione pubblica
GASPARI

p. *Il Ministro del tesoro*
PAVAN

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 gennaio 1990
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 183

90A0585

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 novembre 1989.

Autorizzazione al comune di Pievepelago ad assumere, nel corso del 1989, un geometra.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 1, commi 1 e 4, della legge 29 dicembre 1988, n. 554 (disposizioni in materia di pubblico impiego), in base al quale le amministrazioni ed enti indicati nel medesimo comma 1 possono procedere ad assunzioni di personale, nel limite del 25 per cento dei posti resisi vacanti per cessazioni dal servizio comunque verificatesi dal 1° gennaio 1988 e non coperti in ciascun profilo professionale, a condizione che sia stata data attuazione alla disciplina della mobilità prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto-legge 23 settembre 1989, n. 326, che modifica il suddetto art. 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, nel senso che il limite del 25 per cento è ridotto al 10 per cento;

Visto l'art. 2, comma 1, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, in base al quale il Presidente del Consiglio dei Ministri, con proprio decreto, su proposta del Ministro per la funzione pubblica e di concerto con il Ministro del tesoro, può autorizzare per effettive, motivate e documentate esigenze, ulteriori assunzioni, anche ricorrendo agli idonei di graduatorie approvate nel quadriennio 1985-1988;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 agosto 1989, recante delega all'on.le avv. Remo Gaspari, Ministro senza portafoglio incaricato per la funzione pubblica, dell'esercizio, tra l'altro, delle funzioni spettanti al medesimo Presidente ai sensi della legge 29 marzo 1983, n. 93, e degli adempimenti concernenti il pubblico impiego rimessi da disposizioni legislative al Presidente del Consiglio dei Ministri:

Vista la nota del 14 settembre 1989, n. 3974, del comune di Pievepelago (Modena), con la quale si richiede l'autorizzazione ad assumere un geometra (sesta qualifica funzionale) vincitore del concorso indetto con delibera del 14 dicembre 1988;

Ritenuto che con la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica - 4ª serie speciale - n. 60-*bis* dell'8 agosto 1989, dei posti vacanti da destinare alla mobilità, il comune di Pievepelago (Modena) ha dato attuazione al processo di mobilità richiesto dal comma 4 dell'art. 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, avendo avviato le procedure previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325, per ricoprire i posti vacanti e disponibili per la mobilità;

In considerazione delle pressanti esigenze prospettate dal comune di Pievepelago (Modena);

Ritenute sufficientemente documentate e motivate le effettive esigenze che consentono l'emanazione del richiesto provvedimento autorizzativo e tali da determinare il Ministro per la funzione pubblica a proporre di autorizzare il predetto comune a procedere alle richieste assunzioni, così come specificate in dispositivo;

Decreta:

Il comune di Pievepelago (Modena), é autorizzato, in applicazione dell'art. 2, comma 1, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, ad assumere nel corso del 1989, un geometra (sesta qualifica funzionale) vincitore del concorso indetto con delibera del 14 dicembre 1988.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 novembre 1989

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Il Ministro per la funzione pubblica
GASPARI

p. *Il Ministro del tesoro*
PAVAN

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 gennaio 1990
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 184

90A0586

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 22 luglio 1989.

Conferimento dell'incarico di direttore dell'Agenzia per l'impiego della Campania.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 28 febbraio 1987, n. 56, e, segnatamente, gli articoli 24 e 30 della legge medesima;

Visto il proprio decreto del 28 febbraio 1989, assunto con il concerto del Ministro del tesoro, con il quale è stata confermata nella sua istituzione l'Agenzia per l'impiego della Campania;

Rilevato che con il citato decreto ministeriale si è provveduto, inoltre, ad adeguare le funzioni dell'Agenzia ed i compiti del direttore alla disciplina fissata dalla legge n. 56, in base alla quale sono stati altresì innovativamente regolamentati gli aspetti relativi al finanziamento dell'organo tecnico ed ai suoi rapporti con gli uffici e gli organi periferici dello Stato, nonché con la regione;

Considerato che, tenuto conto delle modifiche e delle innovazioni introdotte rispetto al previgente assetto organizzativo e funzionale dell'Agenzia fissato in forza della legge n. 140/1981, occorre nominare, secondo il disposto dell'art. 24, terzo comma, della citata legge n. 56/1987 e dell'art. 4 del decreto ministeriale 28 febbraio 1989, il direttore, il quale potrà essere anche assunto con contratto a termine di diritto privato, rinnovabile, nonché fissarne il trattamento economico;

Sentite la commissione centrale per l'impiego e la commissione regionale per l'impiego della Campania;

Sentita la giunta regionale della regione Campania;

Considerato che il dott. Giuseppe Campidoglio, nello svolgimento dell'incarico di direttore dell'Agenzia per l'impiego della Campania conferitogli con decreto ministeriale 31 gennaio 1986 anteriormente alle modifiche e innovazioni introdotte e con riferimento al preesistente assetto organizzativo-funzionale dell'Agenzia medesima, fissato sulla base del decreto-legge 14 febbraio 1981, n. 24, convertito nella legge 16 aprile 1981, n. 140, ha dimostrato di possedere i requisiti professionali richiesti ai fini dell'affidamento della direzione dell'Agenzia per l'impiego così come modificata dalle su richiamate disposizioni vigenti;

Visti i decreti in data 28 febbraio 1989 di nomina dei direttori delle agenzie regionali per l'impiego;

Vista anche l'istanza dell'interessato diretta ad adeguare la sua posizione giuridico-economica a quella dei direttori delle altre agenzie regionali;

Decreta:

Art.

Per l'esecuzione di compiti di cui al decreto ministeriale 28 febbraio 1989, è confermato alla direzione dell'Agenzia per l'impiego della regione Campania il dott. Giuseppe Campidoglio, il quale è assunto con contratto di diritto privato di durata triennale, rinnovabile, con trattamento economico complessivo lordo annuo di L. 100.000.000.

Art. 2.

Per le missioni compiute fuori della sede di servizio e del comune di residenza, in relazione ad esigenze inerenti all'incarico affidato al dott. Giuseppe Campidoglio, compete al medesimo il trattamento economico spettante al dirigente generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

In ogni caso, si applica la normativa vigente in materia di trattamento di missione del personale dello Stato.

Art. 3.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale può disporre, con provvedimento motivato, sentite la commissione centrale per l'impiego e la commissione regionale per l'impiego e la giunta regionale della regione Campania, la risoluzione anticipata del contratto di diritto privato stipulato con il dott. Giuseppe Campidoglio, nei casi previsti dal contratto medesimo.

Art. 4.

Alla cessazione del rapporto spetta al personale assunto con contratto di diritto privato una indennità pari ad un dodicesimo delle retribuzioni corrisposte nell'intera durata del rapporto, in esse compresa la gratifica natalizia.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione.

Roma, addì 22 luglio 1989

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
FORMICA

Il Ministro del tesoro
AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 dicembre 1989
Registro n. 9 Lavoro, foglio n. 267

90A0588

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 30 novembre 1989.

Determinazione per gli anni 1987, 1988, 1989 e 1990 delle rette e tariffe relative alle cure urgenti ospedaliere prestate dal Servizio sanitario nazionale ai cittadini stranieri presenti sul territorio italiano.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 5 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, come integrato dall'art. 1 della legge 29 febbraio 1980, n. 33, di conversione del decreto stesso, che prevede il diritto, per gli stranieri presenti nel territorio nazionale, alle cure urgenti ospedaliere per malattia, infortunio e maternità nei presidi pubblici e convenzionati;

Considerato che il richiamato art. 5 prevede che le rette di degenza da porre a carico degli stranieri presenti nel territorio nazionale, che abbiano fruito delle cure urgenti ospedaliere per malattia, infortunio e maternità, sono stabilite con il provvedimento di cui all'art. 63 della richiamata legge n. 833 del 1978 nel testo modificato dall'art. 15 del decreto-legge 1° luglio 1980, n. 285, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1980, n. 441;

Visto il proprio decreto 8 ottobre 1986 (*Gazzetta Ufficiale* n. 261 del 10 novembre 1986), con il quale è stata stabilita la disciplina dell'assicurazione volontaria presso il Servizio sanitario nazionale per i cittadini stranieri e sono stati determinati, per l'anno 1986, i contributi per l'assicurazione nonché le rette di degenza e le tariffe per le cure urgenti ospedaliere dovuti dai predetti cittadini;

Ritenuto, in attesa della emanazione del provvedimento sul contributo per l'assicurazione volontaria al Servizio sanitario nazionale, di fissare le tariffe per le cure urgenti ospedaliere per malattia, infortunio e maternità per gli anni 1987, 1988, 1989 e 1990;

Ritenuto, per l'anno 1987, di confermare le misure delle tariffe ospedaliere, già fissate, in via provvisoria, con direttiva telegrafica alle regioni in data 30 dicembre 1986 e sulle quali il Consiglio sanitario nazionale aveva espresso parere favorevole in data 9 gennaio 1987;

Ritenuto, per gli anni 1988, 1989 e 1990, di determinare le predette tariffe in misura commisurata il più possibile agli effettivi oneri sostenuti dal Servizio sanitario nazionale;

Ritenuto, in particolare, per le rette di degenza ordinaria presso gli ospedali a gestione diretta delle unità sanitarie locali relative all'anno 1988, di fare riferimento al costo medio per giorno di degenza ottenuto rapportando la spesa ospedaliera stimata per l'anno 1988 alle giornate di degenza accertate nel 1987;

Ritenuto, per le rette di degenza ordinarie presso ospedali pubblici e privati convenzionati con le unità sanitarie locali relative agli anni 1988, 1989 e 1990 di fare riferimento alle rette previste nelle singole convenzioni;

Ritenuto, per le rette di degenza presso le strutture di alta specialità degli ospedali a gestione diretta nonché degli ospedali pubblici e privati convenzionati con le unità sanitarie locali relative all'anno 1988, di fare riferimento ai costi di ricovero fissati in sede di determinazione del Fondo sanitario nazionale per il calcolo delle quote regionali di compensazione della mobilità ospedaliera per ricoveri in regioni diverse da quella di residenza;

Ritenuto, per le rette ordinarie presso gli ospedali a gestione diretta delle unità sanitarie locali e per le rette presso strutture di alta specialità relative all'anno 1989 e 1990, di fare riferimento alle rette 1988 e 1989 come sopra determinate, rivalutate rispettivamente del 5 e del 6 per cento con riferimento all'incremento presumibile dei costi per gli anni 1989 e 1990;

Sentito il Consiglio sanitario nazionale;

Decreta:

Articolo unico

1. Le tariffe delle prestazioni ospedaliere per malattia, infortunio e maternità, erogate negli ospedali a gestione diretta delle unità sanitarie locali nonché negli ospedali pubblici e privati convenzionati con le unità sanitarie locali ai cittadini stranieri presenti nel territorio nazionale, ai sensi dell'art. 5 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 29 febbraio 1980, n. 33, sono stabilite come segue.

2. La retta giornaliera di degenza negli ospedali a gestione diretta delle unità sanitarie locali è determinata nella misura di seguito indicata:

per i ricoveri nelle strutture (divisioni, sezioni autonome, sezioni aggregate o altra denominazione equivalente secondo l'organizzazione regionale) di cardiochirurgia, ematologia, grandi ustionati, nefrologia con trapianti e dialisi, neurochirurgia, rianimazione e terapia intensiva, unità coronarica:

1987: L. 276.000;
1988: L. 1.290.000;
1989: L. 1.350.000;
1990: L. 1.430.000;

per gli altri ricoveri:

1987: L. 192.000;
1988: L. 300.000;
1989: L. 315.000;
1990: L. 335.000.

3. La retta giornaliera di degenza negli ospedali pubblici e privati convenzionati con le unità sanitarie locali è determinata nella misura di seguito indicata:

per i ricoveri nelle strutture di alta specialità come sopra specificate:

1987: retta prevista in convenzione;
1988: L. 1.290.000;
1989: L. 1.350.000;
1990: L. 1.430.000;

per gli altri ricoveri:

1987, 1988, 1989, 1990 } retta prevista in convenzione.

4. Non sono compresi nelle rette, come sopra determinate, gli oneri relativi a endoprotesi o pacemakers, il cui costo effettivo è addebitato in aggiunta alla diaria.

5. Per le cure urgenti ospedaliere, che non comportano ricovero, erogate dagli ospedali a gestione diretta delle unità sanitarie locali, le singole prestazioni sono addebitate in base ad un apposito tariffario stabilito dalla regione competente o, in mancanza, dalla unità sanitaria locale tenuto conto delle relative tariffe previste dalle convenzioni di cui all'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e di quelle di cui all'art. 35, ottavo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

6. Per le cure urgenti ospedaliere, che non comportano ricovero, erogate dagli ospedali pubblici e privati convenzionati con le unità sanitarie locali le tariffe sono quelle determinate in sede di convenzione.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 novembre 1989

Il Ministro della sanità
DE LORENZO

p. *Il Ministro del tesoro*
RUBBI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1990
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 137

90A0587

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 27 dicembre 1989.

Segni caratteristici dei certificati del Tesoro in Euroscudi con godimento 26 ottobre 1989, di durata quinquennale, emessi per 1.000 milioni di ECU.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, con cui si è autorizzato il Ministro del tesoro ad effettuare operazioni di indebitamento anche tramite l'emissione di titoli denominati in ECU;

Visto il proprio decreto n. 571209/66-AU-198 del 19 ottobre 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 272 del 21 novembre 1989, con cui è stata disposta, in forza della norma sopra citata, un'emissione di certificati di credito del Tesoro denominati in ECU, della durata di cinque anni, al tasso d'interesse annuo del 10,15%, per l'importo di 1.000 milioni di ECU, con godimento 26 ottobre 1989;

Visto, in particolare, l'art. 20 del suddetto provvedimento, il quale, fra l'altro, prevede l'emanazione di un successivo decreto ministeriale per stabilire i segni caratteristici dei titoli in parola, da stampare in lingua italiana ed inglese;

Ritenuto, pertanto, di dover determinare i segni caratteristici dei predetti certificati di credito;

Decreta:

I certificati del Tesoro denominati in ECU, della durata di cinque anni, con godimento 26 ottobre 1989, stampati su carta a fondo filigranato, sono composti dal corpo e da cinque cedole per il pagamento degli interessi annuali.

Sul fondino del corpo del titolo è riprodotto, in alto, lo stemma della Repubblica italiana, seguito dalle seguenti legende: «REPUBBLICA ITALIANA» «MINISTERO DEL TESORO» «DIREZIONE GENERALE DEL TESORO» «CERTIFICATO. DEL TESORO IN EUROSCUDI» «10,15% 1989/1994» «EMISSIONE PER NOMINALI 1.000.000.000 DI ECU» «TREASURY CERTIFICATE IN ECU» «10,15% 1989/1994» «ISSUE OF ECU 1,000,000,000».

Seguono, poi, le diciture — in lingua italiana ed inglese — per l'indicazione del valore nominale del titolo, del tasso di cambio utilizzato per le sottoscrizioni da parte degli operatori residenti all'interno, pari a lire 1.505,22 per ogni ECU, del numero assegnato al certificato, del numero di codice dell'Associazione bancaria italiana, ripetuto anche sul lato destro, in alto, del corpo del titolo, dell'eventuale intestazione, delle modalità e condizioni che disciplinano il titolo stesso, della data e della firma del Ministro.

Le cedole sono collocate a destra del corpo del titolo; il prospetto di ciascuna cedola reca sul fondino le seguenti legende: «REPUBBLICA ITALIANA» «MINISTERO DEL TESORO» «DIREZIONE GENERALE DEL TESORO» «CERTIFICATO DEL TESORO IN EUROSCUDI» «TREASURY CERTIFICATE IN ECU» «10,15% 1989/1994».

Seguono, poi, le diciture — in lingua italiana ed inglese — per l'indicazione dell'importo lordo della cedola, del numero di codice ABI, della data di pagamento, del numero assegnato al relativo certificato; l'aliquota fiscale da applicare è riportata su ogni cedola mediante barratura trasversale ondulata a mille righe; negli angoli, in alto, è indicato il numero della cedola; nello spazio libero, a destra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Il prospetto del corpo del titolo — contenente un tagliando che verrà utilizzato dalla Banca d'Italia per la lettura magnetica — e di ciascuna cedola è delimitato da una cornice a motivi decorativi ripetuti.

Il numero d'ordine dei certificati è ripetuto nella cornice del corpo del titolo e delle cedole, per il trattamento automatico.

Nella parte inferiore e dietro il titolo, vengono stampate litograficamente, in lingua italiana ed inglese, le modalità e condizioni che disciplinano l'emissione e la vita dei certificati e delle relative cedole, in conformità a quanto previsto dall'art. 20 del citato decreto del 19 ottobre 1989.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un rosone e l'indicazione, in lingua italiana ed inglese, delle modalità di pagamento della cedola; al centro del rosone viene riportato il numero della cedola; il tutto stampato litograficamente.

Sui titoli che circoleranno all'estero e sulle relative cedole verrà impressa la stampigliatura: «PAGABILE ALL'ESTERO PAYABLE ABROAD».

Per i certificati nominativi, a destra del corpo del titolo, sono collocati cinque compartimenti per il pagamento degli interessi annuali, i quali portano sul prospetto le medesime diciture delle cedole; sul rovescio del foglio dei compartimenti, in alto, viene apposta la dicitura «ANNOTAZIONI DI VINCOLO E DI TRAMUTAMENTO».

Il prospetto reca:

le cornici del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole, stampate in calcografia;

il valore nominale stampato in offset;

i fondini del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole stampati in calcografia;

il numero del certificato, da riportare nel corpo del titolo, nel tagliando e nelle cedole, nonché la firma del Ministro, stampati tipograficamente.

I colori impiegati per i vari tagli, rispettivamente, per le cornici e per il fondino, sono:

taglio da 1.000 ECU: bruno violaceo-bruno rossiccio;
taglio da 10.000 ECU: marrone-verde;
taglio da 100.000 ECU: blu-arancio;
taglio da 500.000 ECU: blu intenso-verde smeraldo;
taglio da 1.000.000 ECU: verde-grigio;
certificati nominativi: rosso vivo-grigio,

mentre, per quanto attiene alle legende, i colori medesimi risulteranno opportunamente accostati in diversa gradazione tra loro per l'intero sviluppo delle legende stesse.

La carta filigranata è colorata:

taglio da 1.000 ECU: in rosso;
taglio da 10.000 ECU: in azzurro;
taglio da 100.000 ECU: in verde;
taglio da 500.000 ECU: in rosa;
taglio da 1.000.000 ECU: in giallo;
certificati nominativi: in verde smeraldo.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 dicembre 1989

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 gennaio 1990
Registro n. 1 Tesoro, foglio n. 392

90A0568

DECRETO 5 febbraio 1990.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a novanta giorni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1990, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1990;

Decreta:

Per il 14 febbraio 1990 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a novanta giorni con scadenza il 15 maggio 1990 fino al limite massimo in valore nominale di lire 4.000 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1990.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 18, 19, 20 e 21 del decreto 30 dicembre 1989 citato nelle premesse. L'offerta di cui alla lettera *a)* dell'art. 19 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione, maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale e delle società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 7 del citato decreto ministeriale del 30 dicembre 1989.

I buoni verranno emessi solamente per le serie: Q (lire 1 miliardo), R (lire 5 miliardi), S (lire 10 miliardi) e T (lire 50 miliardi); le altre serie previste dal citato decreto ministeriale 30 dicembre 1989 saranno utilizzate per le quote di assegnazione inferiori al miliardo di lire.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 8 febbraio 1990 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 9 del citato decreto ministeriale 30 dicembre 1989.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 febbraio 1990

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 febbraio 1990
Registro n. 4 Tesoro, foglio n. 76

90A0617

DECRETO 5 febbraio 1990.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantatre giorni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1990, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1990;

Decreta:

Per il 14 febbraio 1990 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantatre giorni con scadenza il 16 agosto 1990 fino al limite massimo in valore nominale di lire 4.750 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1990.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 18, 19, 20 e 21 del decreto 30 dicembre 1989 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 19 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione, maggiorato nella misura di 5 centesimi sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 7 del citato decreto ministeriale del 30 dicembre 1989, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza e/o di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 8 febbraio 1990 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 9 del decreto ministeriale 30 dicembre 1989.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 febbraio 1990

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 febbraio 1990
Registro n. 4 Tesoro, foglio n. 77

90A0618

DECRETO 5 febbraio 1990.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantacinque giorni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1990, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1990;

Decreta:

Per il 14 febbraio 1990 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantacinque giorni con scadenza il 14 febbraio 1991 fino al limite massimo in valore nominale di lire 4.750 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1991.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 18, 19, 20 e 21 del decreto 30 dicembre 1989 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 19 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 7 del citato decreto ministeriale 30 dicembre 1989, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza e/o di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 8 febbraio 1990 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 9 del decreto ministeriale 30 dicembre 1989.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 febbraio 1990

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 febbraio 1990
Registro n. 4 Tesoro, foglio n. 78

90A0619

DECRETO 5 febbraio 1990.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a novanta, centottantadue e trecentosessantacinque giorni relativi all'emissione del 30 gennaio 1990.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1990, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1990;

Visti i decreti ministeriali del 19 gennaio 1990 che hanno disposto per il 30 gennaio 1990 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a novanta, centottantadue e trecentosessantacinque giorni senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 2 del menzionato decreto ministeriale 30 dicembre 1989 occorre indicare con apposito decreto, per ogni scadenza, i prezzi risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 30 gennaio 1990;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 30 gennaio 1990 il prezzo medio ponderato è risultato pari a L. 97,05 per i B.O.T. a novanta giorni, a L. 94,12 per i B.O.T. a centottantadue giorni e a L. 88,60 per i B.O.T. a trecentosessantacinque giorni.

Il prezzo minimo accoglibile è risultato pari a L. 96,84 per i B.O.T. a novanta giorni, a L. 93,70 per i B.O.T. a centottantadue giorni e a L. 87,90 per i B.O.T. a trecentosessantacinque giorni.

Il presente decreto è sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 febbraio 1990

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 febbraio 1990
Registro n. 4 Tesoro, foglio n. 79

90A0620

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 2 febbraio 1990.

Approvazione del regolamento per l'assegnazione dei premi settimanali della lotteria di Agnano 1990.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 722, e successive modificazioni;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 591;

Vista la legge 10 agosto 1988, n. 357;

Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni;

Vista la delibera del 21 novembre 1989, con la quale il comitato generale per i giochi ha approvato il piano pubblicitario della lotteria di Agnano 1990 che prevede l'assegnazione dei premi settimanali per complessive L. 207.000.000 mediante nove sorteggi da effettuarsi tra gli acquirenti dei biglietti;

Considerato che occorre disciplinare con regolamento l'assegnazione dei premi suddetti;

Decreta: Agnano 1990.

È approvato l'unito regolamento relativo alle modalità di assegnazione dei premi settimanali della lotteria di Agnano 1990.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 febbraio 1990

Il Ministro: FORMICA

REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DEI PREMI SETTIMANALI DELLA LOTTERIA DI AGNANO 1990.

Fra gli acquirenti dei biglietti della lotteria di Agnano 1990, che invieranno, all'indirizzo indicato sull'apposita cartolina, il tagliando annesso al biglietto della lotteria applicato sulle stesse cartoline in distribuzione, saranno estratti a sorte premi per un importo di L. 207.000.000, come dal seguente regolamento:

Art. 1. — Le cartoline che perverranno al predetto indirizzo entro i termini stabiliti nella tabella allegata al presente regolamento, verranno numerate progressivamente e parteciperanno ad estrazioni a sorte settimanali, secondo il calendario allegato, dei seguenti premi:

primo premio	L. 10.000.000
secondo premio	L. 6.000.000
terzo premio	L. 4.000.000
quarto premio	L. 3.000.000

È facoltà dell'amministrazione di variare le date di cui al sopracitato calendario.

Saranno ammesse all'estrazione solo le cartoline spedite a mezzo posta.

Ogni cartolina parteciperà a tutte le estrazioni successive alla data in cui sarà pervenuta.

Art. 2. — Per l'assegnazione dei quattro premi si procederà nel modo seguente: in tanti contenitori quante sono le cifre costituenti il numero di ordine attribuito all'ultima cartolina pervenuta, nei termini stabiliti, saranno immesse dieci sfere contrassegnate con i numeri dallo zero al nove, salvo che nel primo contenitore nel quale saranno invece immesse solo le sfere con i numeri compresi dallo zero al numero corrispondente alla prima cifra del numero dell'ultima cartolina.

Quando le cartoline pervenute superano il numero 999.999, nel primo contenitore saranno immesse oltre alle cifre dallo zero al nove, anche le cifre abbinate delle unità di milioni e delle centinaia di migliaia che compongono le prime due cifre della numerazione dopo 999.999.

Si procederà quindi all'estrazione di una sfera da ciascun contenitore; con i numeri contenuti nelle sfere si verrà a formare nell'ordine il numero della cartolina vincente.

Detta operazione verrà ripetuta fino all'assegnazione di tutti i premi in palio.

Nel caso in cui il numero estratto dovesse corrispondere a quello che contraddistingue una cartolina priva di tagliando, delle generalità ed indirizzo del mittente o una cartolina in cui le prescritte indicazioni del mittente siano insufficienti ad identificare il mittente medesimo, ovvero nel caso in cui si dovesse ripetere il numero di una cartolina già estratta nello stesso o in precedenti sorteggi, l'operazione verrà considerata nulla. Verrà considerata nulla, altresì, l'estrazione di una cartolina priva di annullo dell'ufficio postale.

Art. 3. — Le estrazioni si svolgeranno a Roma presso la sede del concessionario, via Jacopo Belgrado, 23, in forma pubblica alla presenza di una commissione costituita da tre rappresentanti, uno del concessionario e due del Ministero delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, di cui uno con funzioni di segretario.

Art. 4. — I risultati delle estrazioni saranno pubblicati in bollettini settimanali, nonché nel bollettino ufficiale dei biglietti vincenti.

I vincitori saranno di volta in volta avvertiti dalla Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Art. 5. — Il pagamento dei premi sarà effettuato dal Ministero delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato - Direzione generale, esclusivamente agli intestatari delle cartoline vincenti, mediante una delle forme previste dal regolamento di contabilità generale dello Stato.

Qualora sulla stessa cartolina risultassero le generalità di due o più persone, il premio sarà diviso e pagato in parti uguali fra esse.

Art. 6. — Ogni eventuale reclamo in merito all'assegnazione dei premi, oggetto del presente regolamento, dovrà pervenire al Ministero delle finanze - Amministrazione dei monopoli di Stato, piazza Mastai, 11, 00153 Roma, entro venti giorni dalla data di ciascuna estrazione.

Art. 7. — Le cartoline partecipanti al sorteggio dei premi settimanali saranno inviate al macero a cura del concessionario non prima di venti giorni dalla ultima estrazione dei premi, previa apposita autorizzazione ministeriale.

LOTTERIA DI AGNANO 1990

Calendario delle estrazioni dei premi settimanali

Termine utile arrivo cartoline	Estrazione
—	—
ore 9 del 19 febbraio 1990	19 febbraio 1990
ore 9 del 26 febbraio 1990	26 febbraio 1990
ore 9 del 5 marzo 1990	5 marzo 1990
ore 9 del 12 marzo 1990	12 marzo 1990
ore 9 del 19 marzo 1990	19 marzo 1990
ore 9 del 26 marzo 1990	26 marzo 1990
ore 9 del 2 aprile 1990	2 aprile 1990
ore 9 del 9 aprile 1990	9 aprile 1990
ore 9 del 17 aprile 1990	17 aprile 1990

90A0616

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 24 gennaio 1990.

Interventi diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse alle condizioni del suolo nel comune di Monte Argentario in provincia di Grosseto. (Ordinanza n. 1863/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, concernente gli interventi per dissesti idrogeologici sul territorio nazionale;

Visto il comma 4 del citato art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, concernente la utilizzazione di somme assegnate per scopi determinati al fondo per la protezione civile e non interamente impiegate;

Considerato che le somme di cui al sopra citato art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, sono esaurite, e che pertanto, al fine di affrontare l'emergenza di alcuni dissesti idrogeologici che si appalesa improcrastinabile è necessario far ricorso alla residua disponibilità dell'assegnazione disposta dall'art. 15 della legge 10 febbraio 1989, n. 48;

Vista la nota n. 65b/sind. del 30 settembre 1989, con la quale il comune di Monte Argentario chiede, per l'eliminazione del diffuso pericolo incombente, un finanziamento di lire 50 miliardi per opere di risanamento statico sul promontorio dell'Argentario e un progetto stralcio di lire 5 miliardi per gli interventi più urgenti a tutela della pubblica incolumità, il tutto sulla base di risultati degli studi fatti dall'ENEA;

Viste le risultanze dei verbali relativi ai sopralluoghi del 19 luglio 1989 e 4 agosto 1989 nei quali il gruppo nazionale difesa catastrofi idrogeologiche ha ravvisato una situazione di diffuso incombente pericolo per la pubblica incolumità;

Considerata l'estrema limitatezza dei fondi disponibili;

Ravvisata la necessità di consentire, comunque, un primo immediato intervento teso alla eliminazione dei più impellenti pericoli per la pubblica incolumità;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Al fine di consentire un primo immediato intervento teso alla eliminazione del pericolo incombente per la pubblica incolumità nel comune di Monte Argentario di cui in premessa, è assegnata al comune medesimo la somma di L. 1.500.000.000.

Art. 2.

Per l'esecuzione delle suddette opere il comune di Monte Argentario può derogare dalle vigenti norme, ivi comprese quelle sulla contabilità generale dello Stato.

Art. 3.

Il contributo di cui all'art. 1 fa capo sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, e successive modificazioni, nonché sulle residue disponibilità di cui alla legge 10 febbraio 1989, n. 48.

Art. 4.

Gli interventi previsti nella presente ordinanza sono dichiarati di pubblica utilità urgenti e indifferibili, e per la loro attuazione il comune di Monte Argentario può procedere all'affidamento dei lavori mediante trattativa privata previa gara ufficiosa tra non meno di dieci ditte, fatta salva ogni più celere procedura di legge.

Art. 5.

Il Dipartimento della protezione civile provvederà alla nomina dei collaudatori il cui onere è a carico dell'ente appaltante.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 gennaio 1990

Il Ministro: LATTANZIO

90A0569

ORDINANZA 24 gennaio 1990.

Interventi diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse alle condizioni del suolo nel comune di Bannio Anzino in provincia di Novara. (Ordinanza n. 1864/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, concernente gli interventi per dissesti idrogeologici sul territorio nazionale;

Visto il comma 4 del citato art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, concernente la utilizzazione di somme assegnate per scopi determinati al fondo per la protezione civile e non interamente impiegate;

Considerato che le somme di cui al sopra citato art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, sono esaurite, e che pertanto, al fine di affrontare l'emergenza di alcuni dissesti idrogeologici, che si appalesa improcrastinabile, è necessario far ricorso alla residua disponibilità della assegnazione disposta dall'art. 15 della legge 10 febbraio 1989, n. 48;

Viste le ordinanze n. 874/FPC/ZA del 29 dicembre 1986 e n. 1162/FPC del 15 settembre 1987, pubblicate rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 12 del 16 gennaio 1987 e n. 229 del 1° ottobre 1987 con le quali si concedono finanziamenti per interventi diretti ad eliminare alcune situazioni di rischio nel comune di Bannio Anzino;

Vista la nota n. 72 del 5 gennaio 1990 del comune di Bannio Anzino con la quale si richiede, per eliminare definitivamente i gravi pericoli incombenti per la pubblica incolumità, un finanziamento di L. 1.850.000.000 per la frana a monte dell'abitato di Pontegrande e lire 1.550.000.000 per la sistemazione del torrente Olocchia;

Viste le risultanze delle note n. 2086 del 19 dicembre 1989 e n. 2087 del 18 dicembre 1989 nelle quali la regione Piemonte, dopo aver esaminato i progetti relativi alla sopra citata nota n. 72 del 5 gennaio 1990, si è espressa favorevolmente agli interventi subordinatamente ad alcune prescrizioni;

Considerata l'estrema limitatezza dei fondi disponibili;

Ravvisata la necessità di consentire almeno un completamento degli interventi tesi alla definitiva eliminazione del pericolo per la pubblica incolumità;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Al fine di consentire il completamento dell'intervento sul torrente Olocchia, per la definitiva eliminazione del pericolo incombente, di cui in premessa, è assegnata al comune di Bannio Anzino la somma di L. 1.500.000.000.

Art. 2.

Il contributo di cui all'art. 1 fa capo sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, e successive modificazioni e integrazioni, nonché sulle residue disponibilità di cui alla legge 10 febbraio 1989, n. 48.

Art. 3.

Gli interventi previsti nella presente ordinanza sono dichiarati di pubblica utilità urgenti e indifferibili, e per la loro attuazione il comune di Bannio Anzino può procedere all'affidamento dei lavori mediante trattativa privata, previa gara ufficiosa tra non meno di dieci ditte, fatta salva ogni più celere procedura di legge.

Art. 4.

Il Dipartimento della protezione civile provvede alla nomina dei collaudatori il cui onere è a carico dell'ente appaltante.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 gennaio 1990

Il Ministro: LATTANZIO

90A0570

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI PARMA

DECRETO RETTORALE 5 ottobre 1989.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2797, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 590;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 e in particolare l'art. 16, comma 1, relativo alle modifiche di statuto;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate con delibera della facoltà di medicina e chirurgia in data 12 ottobre 1988, del senato accademico in data 12 dicembre 1988 e del consiglio di amministrazione in data 7 febbraio 1989;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle

deliberazioni degli organi accademici di questa Università e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Lo statuto di questo Ateneo approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Dopo l'art. 314 e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi sono aggiunti i seguenti nuovi articoli:

Scuola di specializzazione in ortopedia e traumatologia

Art. 315. — È istituita la scuola di specializzazione in ortopedia e traumatologia presso l'Università degli studi di Parma.

La scuola ha lo scopo di fornire le competenze professionali relative all'ortopedia, alla traumatologia, alla chirurgia della mano, ed alle specialità chirurgiche attinenti l'ortopedia e la traumatologia.

Attese le diverse professionalità conseguibili al termine della scuola stessa, tutte in ambito ortopedico e traumatologico, la scuola si articola negli indirizzi:

ortopedia e traumatologia generale;
chirurgia della mano e microchirurgia ortopedica.

La scuola rilascia i titoli di specialista in ortopedia con indirizzo in:

ortopedia e traumatologia generale;
chirurgia della mano e microchirurgia ortopedica.

Art. 316. — La scuola ha la durata di cinque anni, sia per quanto attiene l'indirizzo di ortopedia e traumatologia generale, sia per quanto attiene l'indirizzo di chirurgia della mano e microchirurgia ortopedica. I primi tre anni sono in comune. Dopo i primi tre anni lo specializzando, all'atto dell'iscrizione al quarto anno, nel quale dovrà essere frequentato uno degli indirizzi attivati, dovrà frequentare l'indirizzo prescelto. La scelta dell'indirizzo deve avvenire all'atto dell'ammissione al primo anno, relativamente alla disponibilità dei posti.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in sei per ciascun anno di corso:

tre con indirizzo in ortopedia e traumatologia generale;

tre con indirizzo in chirurgia della mano e microchirurgia ortopedica,

per un totale di trenta specializzandi.

Art. 317. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia con il contributo delle strutture della clinica ortopedica.

Art. 318. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia. Per coloro che intendono iscriversi agli indirizzi in chirurgia della mano e microchirurgia ortopedica e che siano già specialisti in ortopedia e traumatologia generale o viceversa, non si dà luogo alla ripetizione del *curriculum* già effettuato.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale.

Art. 319. — La scuola comprende undici aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) propedeutica;
b) meccanica e biomatematica;
c) diagnostica;
d) medicina interna;
e) chirurgia generale;
f) ortopedia;
g) traumatologia;
h) chirurgia della mano;
i) tecnica operatoria;
l) microchirurgia ortopedica;
m) medicina legale e delle assicurazioni.

Art. 320. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Propedeutica:

anatomia;
istologia ed embriologia;
fisiologia applicata;
immunologia;
genetica medica;
anatomia chirurgica dell'arto superiore (*);
anatomia funzionale e biomeccanica (*).

b) Meccanica e biomatematica:

informatica biomedica;
bioingegneria;
biomeccanica;
tutori e protesi.

c) Diagnostica:

diagnostica per immagini;
medicina nucleare;
patologia clinica;
anatomia e istologia patologica;
elettrodiagnostica ed elettromiografia (*);
radiodiagnostica e radioterapia (*).

d) Medicina interna:

reumatologia;
neurologia;
dermatologia (*);
medicina fisica e riabilitazione.

e) Chirurgia generale:

chirurgia generale;
chirurgia d'urgenza;
anestesiologia e rianimazione;
tecniche di anestesia periferica (*).

(*) Materie previste per l'indirizzo in chirurgia della mano e microchirurgia ortopedica.

f) Ortopedia:
ortopedia;
deformità congenite;
osteopatie metaboliche infettive e neoplastiche;
patologia vertebrale;
chirurgia della mano.

g) Traumatologia:
traumatologia generale;
neurotraumatologia;
traumatologia della colonna vertebrale;
traumatologia degli arti;
trattamento del politraumatizzato;
traumatologia del lavoro;
traumatologia della strada;
traumatologia dello sport;
traumatologia della mano.

h) Chirurgia della mano:
ortopedia della mano;
traumatologia speciale della mano;
chirurgia plastica e ricostruttiva;
tecniche di chirurgia della mano;
tecniche di chirurgia tendinea.

i) Tecnica operatoria:
tecniche operatorie;
microchirurgia.

l) Microchirurgia ortopedica:
lesioni vascolari periferiche;
lesioni nervose periferiche;
lesioni del plesso.

m) Medicina legale e delle assicurazioni:
infortunistica;
concetti di patologia del lavoro;
medicina legale;
medicina delle assicurazioni.

Art. 321. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in un'attività didattica teorico-pratica comune a tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo).

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Propedeutica (ore 150):

anatomia	ore	50
istologia ed embriologia	»	50
fisiologia applicata	»	50

Meccanica e biomatematica (ore 50):

informatica biomedica	»	50

Diagnostica (ore 50):

patologia clinica	»	50

Chirurgia generale (ore 40):

anestesiologia e rianimazione	ore	40

Ortopedia (ore 80):

ortopedia	»	80

Medicina legale e delle assicurazioni (ore 30):

concetti di patologia del lavoro	»	30

Monte ore elettivo: ore 400.

2° Anno:

Propedeutica (ore 40):

immunologia	ore	20
genetica medica	»	20

Meccanica e biomatematica (ore 70):

bioingegneria	»	30
biomeccanica	»	40

Diagnostica (ore 80):

diagnostica per immagini	»	50
anatomia e istologia patologica	»	30

Medicina interna (ore 20):

reumatologia	»	20

Chirurgia generale (ore 40):

chirurgia generale	»	40

Ortopedia (ore 50):

ortopedia	»	50

Tecnica operatoria (ore 70):

tecniche operatorie	»	70

Medicina legale (ore 30):

medicina legale	»	15
medicina delle assicurazioni	»	15

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno:

Medicina interna (ore 30):

neurologia	ore	30

Chirurgia generale (ore 90):

chirurgia generale	»	40
chirurgia d'urgenza	»	50

Ortopedia (ore 130):

ortopedia	»	50
deformità congenite	»	30
osteopatie metaboliche infettive e neoplastiche	»	50

Traumatologia (ore 100):

traumatologia generale	»	25
neurotraumatologia	»	25
traumatologia della colonna vertebrale	»	25
traumatologia degli arti	»	25

Tecnica operatoria (ore 50):

tecniche operatorie	»	50

Monte ore elettivo: ore 400.

4° *Anno* - indirizzo di ortopedia e traumatologia generale:

Diagnostica (ore 20):

medicina nucleare . . . . ore 20

Chirurgia generale (ore 40)

chirurgia d'urgenza . . . . » 40

Ortopedia (ore 120):

osteopatie metaboliche infettive e neoplastiche . . . . » 60
patologia vertebrale . . . . » 60

Traumatologia (ore 100):

traumatologia degli arti. . . . . » 60
trattamento del politraumatizzato . . » 40

Tecnica operatoria (ore 120):

tecniche operatorie » 120

Monte ore elettivo: ore 400.

5° *Anno* - indirizzo di ortopedia e traumatologia generale:

Medicina interna (ore 60):

medicina fisica e riabilitazione. . . . ore 60

Ortopedia (ore 100):

ortopedia . . . . » 50
chirurgia della mano . . . . » 50

Traumatologia (ore 120):

traumatologia del lavoro . . . . » 30
traumatologia della strada . . . . . . » 30
traumatologia dello sport » 30
traumatologia della mano » 30

Tecnica operatoria (ore 100):

tecniche operatorie » 50
microchirurgia . . . . » 50

Medicina legale e delle assicurazioni (ore 20):

infortunistica . . . . » 20

Monte ore elettivo: ore 400.

4° *Anno* - indirizzo in chirurgia della mano e microchirurgia ortopedica:

Propedeutica (ore 30):

anatomia funzionale e biomeccanica ore 30

Chirurgia della mano (ore 250):

traumatologia speciale della mano » 100
ortopedia della mano . . . . » 100
chirurgia plastica e ricostruttiva . . . » 50

Medicina interna (ore 40):

dermatologia . . . . » 40

Diagnostica (ore 80):

elettrodiagnostica ed elettromiografia ore 40
radiodiagnostica e radioterapia . . . » 40

Monte ore elettivo: ore 400.

5° *Anno* - indirizzo in chirurgia della mano e microchirurgia ortopedica:

Propedeutica (ore 50):

anatomia chirurgica dell'arto superiore. . . . . ore 50

Chirurgia generale (ore 20):

tecniche di anestesia periferica. . . . » 20

Chirurgia della mano (ore 130):

tecniche di chirurgia della mano . . » 80
tecniche di chirurgia tendinea . . . . » 50

Microchirurgia ortopedica (ore 150):

lesioni vascolari periferiche. . . . . . » 50
lesioni nervose periferiche . . . . . . » 50
lesioni del plesso . . . . » 50

Medicina interna (ore 15):

medicina fisica e riabilitazione. . . . » 15

Meccanica e biomatematica (ore 15):

tutori e protesi . . . . » 15

Medicina legale e delle assicurazioni (ore 20):

infortunistica . . . . » 20

Monte ore elettivo: ore 400.

Art. 322. — Durante i cinque anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori:

clinica ortopedica e traumatologica Università di Parma;
ambulatori della clinica ortopedica;
sala gessi della clinica ortopedica;
sala operatoria della clinica ortopedica;
laboratorio di microchirurgia della clinica ortopedica;
reparto di fisioterapia della clinica ortopedica.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avverrà secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartirà annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione che consente allo specializzando e al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti per sostenere gli esami annuali e finali.

Parma, addì 5 ottobre 1989

Il rettore: PELOSIO

90A0573

UNIVERSITÀ DI NAPOLI

DECRETO RETTORALE 31 ottobre 1989.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Napoli «Federico II», approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Ateneo di cui alle deliberazioni del consiglio della seconda facoltà di medicina e chirurgia dell'8 ottobre 1985, 18 aprile 1987, 27 luglio 1988 e 11 gennaio 1989, del senato accademico del 25 febbraio 1987, 25 marzo 1988, 11 novembre 1988 e 10 febbraio 1989, del consiglio di amministrazione del 23 febbraio 1987, 18 aprile e 6 dicembre 1988 e 27 febbraio 1989;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica proposta, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Visti i pareri del Consiglio universitario nazionale del 7 ottobre 1988, 18 febbraio e 19 luglio 1989;

Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Napoli «Federico II», approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Gli articoli da 858 a 860 relativi alla scuola di specializzazione in biologia clinica della seconda facoltà di medicina e chirurgia sono soppressi e sostituiti dai conseguenti relativi alla scuola di specializzazione in biochimica e chimica clinica con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi:

Scuola di specializzazione
in biochimica e chimica clinica

Art. 858. — È istituita la scuola di specializzazione in biochimica e chimica clinica presso l'Università degli studi di Napoli, afferente alla seconda facoltà di medicina e chirurgia.

La scuola ha lo scopo di offrire una qualificazione scientifica e professionale ai laureati che intendono dedicarsi alle discipline biochimiche e chimico-cliniche con indirizzo diagnostico e analitico di laboratorio.

Attesa la diversa provenienza degli specializzandi, secondo quanto precisato dal successivo art. 861, e le diverse professionalità conseguibili al termine della scuola stessa, tutte nell'ambito della biochimica e chimica clinica, la scuola si articola negli indirizzi:

a) diagnostico;
b) biochimico e chimico analitico.

La scuola rilascia i titoli di specialista in biochimica e chimica clinica ad indirizzo diagnostico ed in biochimica e chimica clinica ad indirizzo biochimico e chimico-analitico.

Art. 859. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in trenta per ciascun anno di corso, per un totale di centoventi specializzandi.

Art. 860. — Ai sensi della normativa generale concorrono al funzionamento della scuola la seconda facoltà di medicina e chirurgia ed il dipartimento di biochimica e biotecnologie mediche.

Art. 861. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione a:

a) biochimica e chimica clinica, indirizzo diagnostico, i laureati in medicina e chirurgia;

b) biochimica e chimica clinica, indirizzo biochimico-chimico analitico, i laureati in medicina e chirurgia, scienze biologiche, scienze naturali, farmacia, chimica e tecnologia farmaceutiche, chimica.

Per l'iscrizione alla scuola (indirizzo diagnostico) è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 862. — La scuola comprende otto aree di insegnamento e tirocinio professionale diagnostico:

a) biochimica generale;
b) biochimica e genetica molecolare;
c) biochimica e chimica analitico-strumentale;
d) metodologia e tecnologia di laboratorio;
e) biochimica e diagnostica biochimica prenatale;
f) biochimica clinica e biochimica diagnostica di laboratorio;
g) immunologia e microbiologia diagnostiche;
h) biometria,

otto aree di insegnamento e tirocinio professionale per l'indirizzo biochimico analitico:

i) biochimica generale;
l) biochimica e genetica molecolare;
m) biochimica e chimica analitico-strumentale;
n) metodologia e tecnologia di laboratorio;
o) morfologia e fisiopatologia umana;
p) biochimica clinica ed applicata;
q) immunologia applicata;
r) biometria.

Art. 863. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Biochimica generale:

biochimica dinamica;
biochimica dei tessuti e degli organi.

b) Biochimica e genetica molecolare:

biologia molecolare;
ingegneria genetica.

c) Biochimica e chimica analitico-strumentale:

biochimica e chimica analitico-strumentale I con esercitazioni;
biochimica e chimica analitico-strumentale II con esercitazioni.

d) Metodologia e tecnologia di laboratorio:

metodologia e tecniche dei prelevamenti;
organizzazione di laboratorio ed automazione;
metodologia e tecnica della gestione di laboratorio;
prospettive diagnostiche delle tecnologie biochimiche e chimiche emergenti;
elementi di legislazione sanitaria e norme di sicurezza.

e) Biochimica e diagnostica biochimica prenatale:

biochimica embrionale e fetale;
diagnostica biochimica prenatale e citogenetica.

f) Biochimica clinica e biochimica diagnostica di laboratorio:

biochimica ematologica;
biochimica patologica;
citologia ed ematologia diagnostica;
biochimica diagnostica degli ormoni;
chimica clinica diagnostica;
enzimologia clinica;
profili biochimici diagnostici;
biochimica clinica dei farmaci e dei veleni;
biochimica diagnostica oncologica.

g) Immunologia e microbiologia diagnostiche:

microbiologia diagnostica;
immunologia diagnostica.

h) Biometria:

biometria e statistica sanitaria.

i) Biochimica generale:

chimica fisica dei sistemi biologici;
biochimica generale;
biochimica applicata con esercitazioni;
biochimica dinamica;
biochimica dei tessuti e degli organi.

l) Biochimica e genetica molecolare:

biologia molecolare e ingegneria genetica.

m) Biochimica e chimica analitico-strumentale:

elementi di chimica analitica e di analisi strumentale;
biochimica e chimica analitico-strumentale.

n) Metodologia e tecnologia di laboratorio:

raccolta, conservazione e trattamento dei campioni biologici;
l'automazione e l'informatica in chimica clinica;
tecnologie biochimiche e chimiche emergenti;
elementi di legislazione sanitaria e norme di sicurezza;
organizzazione dei laboratori ed automazione.

o) Morfologia e fisiopatologia umane.

elementi di morfologia e fisiologia generale e cellulare (*);
elementi di patologia generale (*);
istituzioni di fisiopatologia.

p) Biochimica clinica ed applicata:

chimica clinica I con esercitazioni;
enzimologia clinica;
biochimica endocrinologica;
biochimica ematologica;
chimica clinica II con esercitazioni;
profili biochimici;
dosaggi enzimatici;
farmaci e veleni;
tecniche radioisotopiche in laboratorio;
analisi farmacologiche e tossicologiche;
chimica clinica comparata.

q) Immunologia applicata:

immunologia e tecniche immunologiche.

r) Biometria:

elementi di matematica (*);
biometria.

Art. 864. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune a tutti gli studenti ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali.

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

INDIRIZZO DIAGNOSTICO.

1° Anno:

Biochimica generale (ore 50):
biochimica dinamica.

Biochimica e genetica molecolare (ore 80):
biologia molecolare;
ingegneria genetica.

Biometria (ore 60):
biometria e statistica sanitaria.

(*) Insegnamenti la cui obbligatorietà è differenziata in dipendenza della laurea.

Biochimica e chimica analitico-strumentale (ore 150):

biochimica e chimica analitico-strumentale I con esercitazioni.

Metodologia e tecnologia di laboratorio (ore 60):

metodologia e tecniche di prelevamenti.

Monte ore eletfivo: ore 400.

(ore

2° Anno:

Biochimica generale (ore 40):

biochimica dei tessuti e degli organi.

Biochimica clinica e biochimica diagnostica di laboratorio (ore 180):

biochimica ematologica;
biochimica patologica;
citologia ed ematologia diagnostica.

Immunologia e microbiologia diagnostica (ore 60):

microbiologia diagnostica.

Biochimica e chimica analitico-strumentale (ore 120):

biochimica e chimica analitico-strumentale II con esercitazioni.

Monte ore elettivo: ore (400).

3° Anno:

Biochimica e diagnostica biochimica prenatale (ore 50):

biochimica embrionale e fetale.

Biochimica clinica e biochimica diagnostica di laboratorio (ore 240):

biochimica diagnostica degli ormoni;
chimica clinica diagnostica;
enzimologia clinica.

Immunologia e microbiologia diagnostica (ore 80):

immunologia diagnostica.

Metodologia e tecnologia di laboratorio (ore 30):
organizzazione di laboratorio e automazione.

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno:

Biochimica clinica e biochimica diagnostica di laboratorio (ore 240):

profili biochimici diagnostici;
biochimica clinica dei farmaci e dei veleni;
biochimica diagnostica oncologica.

Metodologia e tecnologia di laboratorio (ore 80):

metodologia e tecnica della gestione di laboratorio;

prospettive diagnostiche delle tecnologie biochimiche e chimiche emergenti;

elementi di legislazione sanitaria e norme di sicurezza.

Biochimica e diagnostica biochimica prenatale (ore 80):

diagnostica biochimica prenatale e citogenetica.

Monte ore elettivo: ore 400.

INDIRIZZO BIOCHIMICO E CHIMICO ANALITICO.

1° Anno:

Biochimica e chimica analitico-strumentale (ore 60):

elementi di chimica analitica e di analisi strumentale (obbligatorio per i laureati in scienze biologiche, medicina e chirurgia).

Biometria (ore 80):

elementi di matematica (obbligatorio per i laureati in farmacia, medicina e chirurgia) biometria.

Morfologia e fisiopatologia umane (ore 100):

elementi di morfologia e fisiopatologia cellulare e generale (obbligatorio per i laureati in chimica, chimica e tecnologia farmaceutiche);

elementi di patologia generale (obbligatorio per i laureati in chimica, scienze biologiche, farmacia).

Biochimica generale (ore 160):

chimica fisica dei sistemi biologici;
biochimica generale;
biochimica applicata con esercitazioni.

Monte ore elettivo: ore 400.

2° Anno:

Biochimica generale (ore 40):

biochimica dinamica.

Biochimica e chimica analitico-strumentale (ore 105):

biochimica e chimica analitico-strumentale.

Biochimica e genetica molecolare (ore 50):

biologia molecolare e ingegneria genetica.

Biochimica clinica ed applicata (ore 105):

chimica clinica I con esercitazioni.

Morfologia e fisiopatologia umane (ore 60):

istituzioni di fisiopatologia.

Metodologia e tecnologia di laboratorio (ore 40):

raccolta, conservazione e trattamento dei campioni biologici.

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno:

Biochimica generale (ore 40):

biochimica dei tessuti e degli organi.

Immunologia applicata (ore 60):

immunologia e tecniche immunochimiche.

Biochimica clinica ed applicata (ore 300):

enzimologia clinica;
biochimica endocrinologica;
biochimica ematologica;
chimica clinica II con esercitazioni.

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno:

Biochimica clinica ed applicata (ore 270):

profili biochimici;
analisi farmacologiche e tossicologiche;
chimica clinica compatata

Metodologia e tecnologia di laboratorio (ore 130):

l'automazione e l'informatica in chimica clinica;
tecnologie biochimiche e chimiche emergenti;
elementi di legislazione sanitaria e norme di sicurezza;
organizzazione di laboratori e automazione.

Monte ore elettivo: ore 400.

Art. 865. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori/servizi speciali:

biochimica clinica, ematologia di laboratorio, microanalisi, controllo di qualità nella medicina di laboratorio, della seconda facoltà di medicina e chirurgia, nonché nel dipartimento di biochimica e biotecnologie mediche.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avverrà secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartirà annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e della acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Art. 2.

Gli articoli dal n. 1051 al n. 1059 relativi alla scuola di specializzazione in chirurgia vascolare della seconda facoltà di medicina e chirurgia, sono soppressi e sostituiti dai seguenti, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi:

Scuola di specializzazione in chirurgia vascolare

Art. 1051. — È istituita la scuola di specializzazione in chirurgia vascolare presso l'Università degli studi di Napoli, afferente alla seconda facoltà di medicina e chirurgia.

La scuola ha lo scopo di insegnare e di approfondire gli studi nel campo della chirurgia vascolare e di fornire le competenze professionali necessarie per il conseguimento del diploma che legittima l'assunzione della qualifica di specialista in chirurgia vascolare.

La scuola rilascia il titolo di specialista in chirurgia vascolare.

Art. 1052. — La scuola ha la durata di cinque anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in cinque per ciascun anno di corso, per un totale di venticinque specializzandi.

Art. 1053. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la seconda facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 1054. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 1055. — La scuola comprende nove aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) anatomia dell'apparato circolatorio;
b) fisiopatologia dell'apparato circolatorio;
c) chirurgia generale;
d) diagnostica clinica e strumentale delle malattie vascolari;
e) patologia clinica dell'apparato circolatorio;
f) terapia medica e chirurgica delle malattie vascolari;
g) patologia clinica e terapia delle malattie cardio toraciche;
h) anestesia, rianimazione e terapia intensiva;
i) biofisica e bioingegneria.

Art. 1056. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Anatomia dell'apparato circolatorio:

embriologia;
istologia;
anatomia chirurgica.

b) Fisiologia dell'apparato circolatorio:

principi di emodinamica;
principi di emoreologia;
fisiologia dell'emostasi e della coagulazione.

c) Chirurgia generale:

chirurgia generale (patologia intersistemica);
chirurgia generale;
tecniche chirurgiche;
chirurgia sperimentale.

d) Diagnostica clinica e strumentale delle malattie vascolari:

semeiotica clinica delle arteriopatie;
semeiotica clinica delle flebopatie;
semeiotica clinica delle linfopatie;
indagini diagnostiche vascolari non invasive;
angioradiologia periferica;
angiocardioradiologia;
tecniche di rilevazione emodinamica.

e) Patologia clinica dell'apparato circolatorio:

anatomia e istologia patologica;
patologia clinica delle arteriopatie periferiche;
patologia clinica delle vasculopatie viscerali;
patologia clinica delle vasculopatie in età pediatriche;
patologia clinica delle flebopatie;
patologia clinica delle linfopatie;
patologia clinica della coagulazione.

f) Terapia medica e chirurgica delle malattie vascolari:

principi di terapia medica delle vasculopatie;
terapia chirurgica delle arteriopatie periferiche;
terapia chirugica delle vasculopatie viscerali;
tecniche di chirurgia vascolare in chirurgia oncologica;
l'accesso vascolare;
terapia chirurgica delle flebopatie;
terapia chirurgica delle linfopatie;
principi di microchirurgia vascolare;
medicina legale e legislazione sanitaria.

g) Patologia clinica e terapia delle malattie cardio toraciche:

principi e tecniche della circolazione extracorporea;
patologia clinica e terapia chirurgica delle malattie dei grossi vasi;
patologia clinica e terapia chirurgica delle malattie del cuore.

h) Anestesia, rianimazione e terapia intensiva:

anestesia e rianimazione;
terapia intensiva;
terapia del dolore (nelle vasculopatie periferiche).

i) Biofisica e bioingegneria;

elementi di biofisica;
elementi di bioingegneria;
statistica e informatica.

Art. 1057. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionale.

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Anatomia dell'apparato circolatorio (ore 50):

embriologia;
anatomia chirurgica dei vasi.

Fisiologia dell'apparato circolatorio (ore 50):

principi di emodinamica;
principi di emoreologia.

Chirurgia generale (ore 125):

chirurgia generale (intersistemica);
chirurgia generale.

Diagnostica clinica e strumentale delle malattie vascolari (ore 125):

semeiotica clinica delle arteriopatie;
semeiotica clinica delle flebopatie;
semeiotica clinica delle linfopatie;
indagini diagnostiche vascolari non invasive;
angioradiologia periferica.

Biofisica e bioingegneria (ore 50):

elementi di biofisica.

Monte ore elettivo: ore 400.

2° Anno:

Anatomia dell'apparato circolatorio (ore 50):

anatomia chirurgica.

Fisiologia dell'apparato circolatorio (ore 50):

fisiologia dell'emostasi e della coagulazione.

Chirurgia generale (ore 175):

tecniche chirurgiche;
chirurgia sperimentale.

Diagnostica clinica e strumentale delle malattie vascolari (ore 75):

indagini diagnostiche vascolari non invasive;
tecniche di rilevazione emodinamica.

Patologia clinica dell'apparato circolatorio (ore 50):

anatomia e istologia patologica.

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno:

Chirurgia generale (ore 100):

tecniche chirurgiche.

Patologia clinica dell'apparato circolatorio (ore 100):

patologia clinica delle arteriopatie periferiche;
patologia clinica delle flebopatie;
patologia clinica delle linfopatie.

Terapia medica e chirurgica delle malattie vascolari (ore 150):

principi di terapia medica delle vasculopatie;
terapia chirurgica delle arteriopatie periferiche.

Anestesia, rianimazione e terapia intensiva (ore 50):

anestesia e rianimazione.

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno:

Diagnostica clinica e strumentale delle malattie vascolari (ore 25):

angiocardioradiologia.

Patologia clinica dell'apparato circolatorio (ore 150):

patologia clinica delle vasculopatie viscerali;
patologia clinica delle vasculopatie in età pediatrica;
patologia clinica della coagulazione.

Terapia medica e chirurgica delle malattie vascolari (ore 150):

terapia chirurgica delle vasculopatie viscerali;
terapia chirurgica delle flebopatie;
terapia chirurgica delle linfopatie.

Patologia clinica e terapia delle malattie cardio-toraciche (ore 50):

principi e tecniche della circolazione extracorporea.

Anestesia, rianimazione e terapia intensiva (ore 25):

terapia intensiva.

Monte ore elettivo: ore 400.

5° Anno:

Terapia medica e chirurgica delle malattie vascolari (ore 175):

tecniche di chirurgia vascolare in chirurgia oncologica;
l'accesso vascolare;
microchirurgia vascolare;
medicina legale e legislazione sanitaria.

Patologia clinica e terapia delle malattie cardio-toraciche (ore 100):

patologia clinica e terapia chirurgica delle malattie dei grossi vasi;
patologia clinica e terapia chirurgica delle malattie del cuore.

Anestesia e rianimazione e terapia intensiva (ore 50):

terapia del dolore nelle vasculopatie periferiche.

Biofisica e bioingegneria (ore 75):

elementi di bioingegneria;
statistica e informatica.

Monte ore elettivo: ore 400.

Art. 1058. — Durante i cinque anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti:

divisioni di chirurgia vascolare seconda facoltà di medicina e chirurgia, di medicina interna - USL n. 40 ospedale Cardarelli, di cardiologia con servizio di diagnostica strumentale - USL n. 44; ambulatori specialistici di chirurgia vascolare, di diagnostica vascolare e del centro per lo studio dell'arteriosclerosi; laboratori di diagnostica vascolare non invasiva, di emocoagulazione, di informatica ed archivio per elaborazione dati, sezione distaccata di radiologia ed angioradiologia.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienze e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Art. 3.

Gli articoli da 1086 a 1093 relativi alla scuola di specializzazione in farmacologia, afferente alla seconda facoltà di medicina e chirurgia, sono sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in farmacologia

Art. 1086. — È istituita la scuola di specializzazione in farmacologia presso l'Università degli studi di Napoli, afferente alla seconda facoltà di medicina e chirurgia.

La scuola ha lo scopo di preparare laureati specialisti versati nei problemi, nelle tecniche e nelle prestazioni professionali in materia di monitoraggio dei trattamenti farmacologici nel paziente, studio di nuovi farmaci nell'uomo, diagnostiche delle intossicazioni, loro cure e prevenzione, controllo posologico e monitoraggio strumentale e di laboratorio dei trattamenti chemioterapici.

La scuola rilascia il titolo di specialista in farmacologia, indirizzo in farmacologia clinica, indirizzo in tossicologia e indirizzo in chemioterapia.

Art. 1087. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Lo specializzando all'atto dell'iscrizione dovrà indicare l'indirizzo prescelto.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in quindici per ciascun anno di corso, per un totale di sessanta specializzandi.

Art. 1088. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la seconda facoltà di medicina e chirurgia con le strutture dell'istituto di farmacologia sperimentale e clinica e con la fruizione di aree cliniche universitarie di volta in volta messe a disposizione dai docenti della scuola che ne sono gli afferenti.

Art. 1089. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia, relativamente all'indirizzo in farmacologia clinica, in tossicologia ed in chemioterapia e i laureati in farmacia e chimica e tecnologia farmaceutiche relativamente agli indirizzi in tossicologia e chemioterapia

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 1090. — La scuola comprende nove aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) propedeutica generale;

b) propedeutica farmacologica;

c) diagnostica e metodologia clinica;

d) farmacologia;

e) farmacologia clinica;

f) tossicologia;

g) emergenza farmacotossicologica;

h) chemioterapia;

i) farmacologia applicata.

Art. 1091. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Propedeutica generale:

informatica medica;
statistica medica e biometria;
microbiologia;
virologia;
oncologia;
chimica e propedeutica biochimica.

b) Propedeutica farmacologica:

farmacologia;
tossicologia;
farmacologia cellulare;
farmacologia molecolare;
saggi e dosaggi farmacologici;
immunologia e immunofarmacologia;
chimica biologica.

c) Diagnostica e metodologia clinica:

anatomia e istologia patologica;
metodologia clinica;
patologia clinica;
malattie infettive;
immunologia clinica e allergologia;
diagnostica chimico-clinica tossicologica.

d) Farmacologia:

farmacologia speciale;
farmacologia endocrina;
farmacocinetica;
immunofarmacologia.

e) Farmacologia clinica:

farmacologia clinica;
neuropsicofarmacologia;
bioetica e legislazione.

f) Tossicologia:

tossicologia sperimentale;
chimica tossicologica;
tossicologia sistematica;
teratogenesi e cancerogenesi;
ecotossicologia;
tossicologia forense e legislazione in campo tossicologico;
tossicologia clinica e terapia;
tossicologia clinica delle tossicodipendenze.

g) emergenza farmacotossicologica:

rianimazione e terapia intensiva.

h) Chemioterapia:

chemioterapia;
chemioterapia antiblastica.

i) Farmacologia applicata:

farmacologia applicata;
saggi e dosaggi farmacologici;
farmacologia e farmacognosia.

Art. 1092. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionale (monte ore elettivo).

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Propedeutica generale (ore 80):

statistica medica e biometria;
chimica e propedeutica biochimica.

Propedeutica farmacologica (ore 180):

farmacologia;
farmacologia cellulare;
farmacologia molecolare;
saggi e dosaggi farmacologici;
tossicologia;
chemioterapia.

Diagnostica e metodologia clinica (ore 40):

patologia clinica.

Farmacologia (ore 50):

farmacologia speciale;
immunofarmacologia.

Tossicologia (ore 50):

teratogenesi e cancerogenesi;
ecotossicologia;

Monte ore elettivo: ore 400.

2° Anno:

Propedeutica generale (ore 70):

informatica medica;
chimica e propedeutica biochimica.

Propedeutica farmacologica (ore 30):

saggi e dosaggi farmacologici.

Diagnostica e metodologia clinica (ore 50):

metodologia clinica;

immunologia clinica e allergologia.

Farmacologia (ore 180):

farmacologia speciale;

farmacocinetica.

Tossicologia (ore 30):

tossicologia sperimentale.

Chemioterapia (ore 40):

chemioterapia.

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno - indirizzo di farmacologia clinica:

Propedeutica generale (ore 80):

informatica medica;

statistica medica e biometria.

Propedeutica farmacologica (ore 60):

farmacologia;

tossicologia.

Diagnostica e metodologia clinica (ore 80):

patologia clinica;

metodologia clinica.

Farmacologia (ore 90):

farmacologia speciale;

farmacocinetica.

Farmacologia clinica (ore 90):

farmacologia clinica;

bioetica e legislazione.

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno - indirizzo di farmacologia clinica:

Diagnostica e metodologia clinica (ore 100):

patologia clinica;

metodologia clinica;

immunologia clinica e allergologia.

Farmacologia (ore 80):

farmacologia speciale;

farmacologia endocrina;

immunofarmacologia.

Farmacologia clinica (ore 160):

farmacologia clinica;
neuropsicofarmacologia.

Tossicologia (ore 20):

tossicologia clinica e terapia.

Chemioterapia (ore 40):

chemioterapia;
chemioterapia antiblastica.

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno - indirizzo di tossicologia:

Propedeutica generale (ore 200):

chimica tossicologica;
tossicologia sperimentale.

Diagnostica e metodologia clinica (ore 100):

diagnostica chimico-clinica tossicologica;
anatomia ed istologia patologica.

Tossicologia (ore 100):

teratogenesi e cancerogenesi;
ecotossicologia.

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno - indirizzo di tossicologia:

Tossicologia (ore 350):

tossicologia sistematica;
tossicologia forense e legislazione in campo tossicologico;
tossicologia e terapia;
tossicologia clinica delle tossicodipendenze.

Emergenza farmacotossicologica (ore 50):

rianimazione e terapia intensiva.

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno - indirizzo di chemioterapia:

Propedeutica generale (ore 120):

microbiologia;
virologia;
oncologia.

Propedeutica farmacologica (ore 60):

chemioterapia;
tossicologia;
saggi e dosaggi farmacologici.

Diagnostica e metodologia clinica (ore 100):
metodologia clinica;
malattie infettive;
immunologia clinica e allergologia.

Farmacologia (ore 60):
farmacocinetica;
immunofarmacologia.

farmacologia clinica (ore 30):
farmacologia clinica;
bioetica e legislazione.

Chemioterapia (ore 30):
chemioterapia.

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno - indirizzo di chemioterapia:

Diagnostica e metodologia clinica (ore 40):
patologia clinica.

Farmacologia clinica (ore 20):
farmacologia clinica.

Tossicologia (ore 40):
tossicologia clinica e terapia;
ecotossicologia.

Chemioterapia (ore 300):
chemioterapia;
chemioterapia antiblastica.

Monte ore elettivo ore 400.

Art. 1093. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori:

laboratorio di dosaggi biologici, di neuroendocrinofarmacologia, di monitoraggio dei farmaci, di neuropsicofarmacologia, di tossicologia, di farmacologia molecolare, di farmacologia di base.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, comprese il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avverra secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartirà annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, addì 31 ottobre 1989

Il rettore: CILIBERTO

90A0572

REGIONE LOMBARDIA

DELIBERAZIONE 17 ottobre 1989.

Stralcio di un'area ubicata nei comuni di Angolo Terme e Darfo Boario Terme dall'ambito territoriale n. 15 individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di una linea elettrica da 15 kV da parte dell'ENEL, zona di Breno. (Deliberazione n. 47372).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497 sulla tutela delle bellezze naturali e il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1347;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 con cui sono state delegate alle Regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988 avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 legge 29 giugno 1939, n. 1497 per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431 con deliberazione IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 legge 29 giugno 1939, n. 1497 presentata dall'ENEL per la realizzazione di linea elettrica 15 kV su aree ubicate nei comuni di Angolo Terme - Darfo Boario Terme, ai mappali:

Comune di Angolo Terme:

foglio n. 8 mapp. n. 229;
foglio n. 7 mapp. n. 230;
foglio n. 5 mapp. n. 140;

Comune di Darfo Boario Terme:

foglio n. 7 mapp. n. 1312, n. 881, n. 1500, n. 861;
foglio n. 4 mapp. n. 1621 e n. 1620;
foglio n. 5 mapp. n. 850, n. 866, n. 867, n. 1430, n. 1429, n. 874, n. 873, n. 797, n. 760, n. 798, n. 1564, n. 766, n. 770, n. 771, n. 794, n. 1417, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza dell'art. 1 lettera *g)*, legge 8 agosto 1985, n. 431, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter*, legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 15 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Riconosciuto anche in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici consistenti nel razionalizzare la fornitura dell'energia elettrica alle utenze ponendo rimedio ad una situazione precaria;

Riconosciuta l'inderogabile necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'inprocrastinabile esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prendere in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Verificato in ordine all'area di cui trattasi che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter*, legge 8 agosto 1985, n. 431: ciò in considerazione del limitato impatto delle opere;

Atteso che si è provveduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta a verificare che, la stessa non risulta in contrasto con tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico sociale, propri della proposta di piano paesaggistico;

Riconosciuto che in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431 e, in particolare della pianificazione paesistica;

Ritenuto opportuno per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 15, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento si procederà ad autorizzare ex art. 7 legge 29 giugno 1939, n. 1497 la realizzazione dell'opera in questione;

Tutto ciò premesso:

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata nei comuni di Angolo Terme e Darfo Boario Terme, mapp. elencati in premessa, dall'ambito territoriale n. 15 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto n. 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 15, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

4) di inviare ai sindaci dei comuni di Angolo Terme e Darfo Boario Terme copia della *Gazzetta Ufficiale*, contenente la presente deliberazione, affinché provvedano ad affiggerla all'albo comunale: i comuni stessi dovranno tenere a disposizione degli interessati copia della *Gazzetta Ufficiale* con la relativa planimetria, ai sensi dell'art. 4 legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Milano, addì 17 ottobre 1989

Il presidente: GIOVENZANA

Il segretario: DI GIUGNO

90A0589

DELIBERAZIONE 17 ottobre 1989.

Stralcio di aree ubicate nei comuni di Villa di Tirano, Corteno Golgi, Edolo, Endine Gaiano, Monasterolo del Castello e Trescore Balneario dagli ambiti territoriali n. 2-15-14 individuati con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di un elettrodotto a 380 kV da parte dell'ENEL di Torino. (Deliberazione n. 47374).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497 sulla tutela delle bellezze naturali e il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988 avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 legge 29 giugno 1939, n. 1497 per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431 con deliberazione IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 legge 29 giugno 1939, n. 1497 presentata dall'ENEL di Torino, per la realizzazione di elettrodotto a 380 kV su aree ubicate nei comuni di Villa di Tirano, mapp. 125 parz., 126 parz., 135 parz., 136 parz., 143 parz. - 284 parz., 122 parz., 123 parz., 124 parz., 94 parz., 95., 399, parz., 127, parz., 130 parz., 129 parz., 285 parz., 128, 131 parz., 132 parz., 133, 134, 137 parz., 138 parz., 142 parz., 144, 145, 139 parz., 140 parz., 146 parz., foglio n. 58-g, mapp. 121, 122, 136 parz., 207, 162 parz., 213 parz., - 82 parz., 83 parz., 84 parz., 85 parz., 86, 87, 88 parz., 89 parz., 90 parz., 91 parz., 92 parz., 119 parz., 120 parz., 353 parz., 123 parz., 125, 127, 129, 131, 130 parz., 128 parz., 126 parz., 134 parz., 132, 130 parz., 409 parz., 415 parz., 208 parz., 414 parz., 206 parz., 223 parz., 217, 335, 209, 211, 210, 220, 221 parz., 224 parz., 218, 227 parz., 356, 357, 222, 212 parz., 147 parz., foglio n. 59 -; di Corteno Golgi, mapp. 8 parz. - 3 parz., 4 parz., 5 parz., 10 parz., 9 parz., 7 parz., 38 parz., 13-11, 40, 41, 43-42-15 parz., 39 parz., 44 parz., 17 parz., 46 parz. foglio n. 3 - mapp. 83 parz., 72 parz., - 30 parz., 66 parz., 67 parz., 31 parz., 69 parz., 127 parz., 70 parz., 71 parz., 89 parz., 84 parz. foglio n. 4; - mapp. 201, 200, 274 parz., 273, 166 parz., 199 parz., 202 parz., foglio n. 5 - mapp. 127 parz., 100 parz., 102 parz., 108 parz., foglio n. 6 - mapp. 168 parz., 126 - 122 parz., 123 parz., 124, 125 parz., 127 parz., 128 parz., 129 parz., 130 parz., 108 parz., 131 parz., 132, 133, 110 parz., 111 parz., 135; foglio n. 8 - mapp. 276, 146 parz., 166 parz., 168 parz., - 235 parz., 226 parz., 147 parz., 148 parz., 149 parz., 150 parz., 151 parz., 156 parz., 159, 160 parz., 161, 194, 157 parz., 158, 155 parz., 162 parz., 283, 164, 163 parz., 170 parz., 165, 167, 169, 171 parz., 176, 175, 174 parz., 178, 179, 182 parz., 183 parz., 187, 186 parz., 196, 192 parz., 195 parz.; foglio n. 9 - mapp. 68 parz., 20 parz., 9 parz., 10, 14 parz., 23 parz., 15 parz., 11, 2 parz., 12 parz., 3 parz., 4 parz., 16 parz., 17 parz., 6, 5 parz. è parz., 8 parz., 13, 18, 19 parz., 30 parz., 65 parz., 60 parz.; foglio n. 10 - mapp. 31 parz.; foglio n. 11 - mapp. 46 parz., 3-7-45 parz., 6 parz.; foglio n. 12; - mapp. 39 parz.; 76 parz. foglio n. 13 - mapp. 155 parz., 1 parz.; foglio n. 14; - di Edolo, mapp. 140, 141, 142, 143 - 135 parz. 162-138-139-145 parz., 163-156 parz., 136 parz., 157 parz., 137-161-160-158, 132-154-128 parz., 155 parz., 133-134 parz., 144 parz., 123 parz., 127 parz.; foglio n. 39 -; mapp. 17, 18 parz., 19, 21, 22 - 16-15 parz., 20, 42 parz., 25 parz. foglio n. 40 - mapp. 133, 136 parz., 132, 54, 55, 50, 158, 159, 160, - 129-47-51-46-48-148 parz., 149 parz., 7-6-53-130, 8 parz., 9 parz., 10 parz., 49, 32, 33 parz., 131, 14 parz., 34 parz. 15 parz. 35 parz., 36 parz., 56-134-138-137, 57 parz., 59 parz., 154-153-152-144-135, 140-139-178 parz., 191-141, 60 parz., 146-145-142, 147, 143, 62 parz., 155, 103 parz., 107 parz., 106 parz., 109 parz., 110 parz.,169-157-156-111 parz., 162 parz., 172-179-171-163 parz., 164 parz., 165 parz., 166 parz., 167 parz., 173, 174 parz., 180 parz., 177 parz., foglio n. 43; - mapp. 76 parz., - 78 parz., 77 parz., foglio n. 100; - di Endine Gaiano, mapp. 1447 parz., 1457 parz., 1423 parz. - 1437 parz., 1449 parz., 1451 parz., 1452 parz., 1453 parz., 1454, 1427 parz., 1426 parz., 1424 parz., 1458 parz., 1459 parz., 1460 parz., foglio n. 15 - mapp. 1422 parz., 203 parz., 204 parz., foglio n. 14 - mapp. 1417 parz., - foglio n. 17 - di Monasterolo del Castello, mapp. 537 parz., 546 parz., foglio n. 2 - di Trescore Balneario, mapp. 2594 parz., 2613 parz., 2729 parz., - 2612 parz., 3972 parz., 2123 parz., 2593 parz. foglio n. 3/6 sottoposte a vincolo paesaggistico in forza dell'art. 1 lettere *c), d), g)*, legge 8 agosto 1985, n. 431, nonché gravata da vincolo di immodificabilità,ed medificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter*, legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa negli ambiti territoriali n. 2, 14, 15, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Vista la nota prot. CIE-TO/SCLS - MI/3239/GCD/mc in data 13 luglio 1989 dell'ENEL di Torino con la quale si dichiara l'opera in oggetto di particolare rilevanza pubblica e sociale;

Riconosciuto, anche in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la rilevanza pubblica dell'opera in argomento diretta al soddisfacimento di interessi pubblici consistenti nell'eliminazione di carenze di energia elettrica riscontrate in Lombardia;

Riconosciuta l'inderogabile necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'improcrastinabile esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prendere in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter*, legge 8 agosto 1985, n. 431: ciò in considerazione del fatto che l'elettrodotto in progetto è caratterizzato da un tracciato che, oltre ad affiancarsi ad opere relative al trasporto dell'energia elettrica già esistenti, ricalca vecchi estendimenti di linea per i quali è prevista la demolizione e a seguito di attenta valutazione botanico-forestale, l'interferenza con il patrimonio arboreo esistente è stata ridotta, comportando un minore impatto ambientale dell'elettrodotto;

Atteso che, si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulta in contrasto con tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico sociale, propri della proposta di piano paesaggistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431 e in particolare della pianificazione paesistica;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, 14, 15, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento si procederà ad autorizzare ex art. 7 legge 29 giugno 1939, n. 1497, la realizzazione dell'opera in questione;

Tutto ciò premesso:

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, le aree ubicate nei comuni di Villa di Tirano, Corteno Golgi, Edolo, Endine Gaiano, Monasterolo del Castello e Trescore Balneario (mapp. elencati in premessa) dall'ambito territoriale n. 2, 14, 15, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1 della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 2, 14, 15, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

4) di inviare ai sindaci dei comuni di Villa di Tirano, Corteno Golgi, Edolo, Endine Gaiano, Monasterolo del Castello e Trescore Balneario copia della *Gazzetta Ufficiale*, contenente la presente deliberazione, affinché provveda ad affiggerla all'albo comunale: il comune stesso dovrà tenere a disposizione degli interessati copia della *Gazzetta Ufficiale* con la relativa planimetria, ai sensi dell'art. 4 legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Milano, addì 17 ottobre 1989

Il presidente: GIOVENZANA

Il segretario: DI GIUGNO

90A0590

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 7 dicembre 1989, n. 390, recante: «Norme in materia di trattamento ordinario di disoccupazione e di proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei dipendenti dalle società costituite dalla GEPI S.p.a. e dei lavoratori edili del Mezzogiorno, nonché di pensionamento anticipato».

Il decreto-legge 7 dicembre 1989, n. 390, recante: «Norme in materia di trattamento ordinario di disoccupazione e di proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei dipendenti dalle società costituite dalla GEPI S.p.a. e dei lavoratori edili del Mezzogiorno, nonché di pensionamento anticipato» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 287 del 9 dicembre 1989.

90A0627

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti le società cooperative

Con decreto ministeriale 21 dicembre 1989 il rag. Enrico Delli Carpini è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «A.L.O.M.», con sede in Monteroduni (Isernia), sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con precedente decreto del 2 agosto 1983 in sostituzione del dott. Gennaro Del Gaudio.

Con decreto ministeriale 21 dicembre 1989 il rag. Giampaolo Carzoli, nato ad Adriano Polesine (Rovigo) il 29 agosto 1932, è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Stalla sociale di Ca' Emo - Società cooperativa a r.l.», con sede in Ca' Emo di Adria, posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 25 marzo 1989 in sostituzione dell'avv. Sergio Rampulla.

90A0603

Scioglimento di società cooperative

Con decreto ministeriale 21 dicembre 1989 la società cooperativa «Casa nuova», con sede in Sabaudia (Latina), costituita per rogito notaio dott. Raffaello Pisapia in data 12 settembre 1968, rep. 9904, reg. soc. 2234, tribunale di Latina, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. Giovanni Conti, via Nino Bixio, 11, Latina.

Con decreto ministeriale 21 dicembre 1989 la società cooperativa «Alfa coop. consumo Pellaro», con sede in Reggio Calabria, costituita per rogito notaio dott. Consolato Romano Sergi il 24 maggio 1983, rep. 3641, reg. soc. 117/83, tribunale di Reggio Calabria, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. Antonio Sciacchitano, via XX Settembre 29, Palermo.

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 15 dicembre 1989 le seguenti società cooperative, previa intesa con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

società cooperativa agricola «Aurora Latte - Società cooperativa a r.l.», con sede in Potenza, costituita per rogito Giuliani in data 15 dicembre 1983, rep. 71671, reg. soc. 2506, tribunale di Potenza;

società cooperativa agricola «Soc. coop. Pollsinni a r.l.», con sede in Agromonte Magnano (Potenza), costituita per rogito Giuliani in data 8 giugno 1979, rep. 49011, reg. soc. 331/79, tribunale di Lagonegro;

società cooperativa agricola «Agri-zoo 81 - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Sarconi (Potenza), costituita per rogito Spedaliere in data 22 ottobre 1981, rep. 38, reg. soc. 483/82, tribunale di Lagonegro,

società cooperativa agricola «Agrifor-legno - Soc. coop. S.r.l.», con sede in Bernalda (Matera), costituita per rogito Giustiniani in data 29 dicembre 1981, rep. 8668, reg. soc. 2043, tribunale di Matera;

società cooperativa agricola «Cooperativa agricola di Colobrado» a responsabilità limitata, con sede in Colobrado (Matera), costituita per rogito Petrosini in data 25 gennaio 1975, rep. 59, reg. soc. 18/75, tribunale di Matera;

società cooperativa agricola «Cooperativa agricola "Oliva Majatica" - S.r.l.», con sede in Ferrandina (Matera), costituita per rogito Casino in data 9 marzo 1977, rep. 4450, reg. soc. 1208, tribunale di Matera;

società cooperativa agricola «Cooperativa agricola a r.l. La Carolina», con sede in Montalbano Jonico (Matera), costituita per rogito Giustiniani in data 10 gennaio 1979, rep. 4738, reg. soc. 1401, tribunale di Matera;

società cooperativa agricola «Cooperativa agricola GAM - S.r.l.», con sede in Montescaglioso (Matera), costituita per rogito Casino in data 27 marzo 1980, rep. 11352, reg. soc. 1653, tribunale di Matera;

società cooperativa agricola «Suinicola Quadrifoglio» a responsabilità limitata, con sede in Tricarico (Matera), costituita per rogito Pessolano in data 28 giugno 1978, rep. 557, reg. soc. 1343, tribunale di Matera;

società cooperativa agricola «Società cooperativa agricola "Previdente" a responsabilità limitata», con sede in Tursi (Matera), costituita per rogito Alfieri in data 14 ottobre 1966, rep. 1041, reg. soc. 16/66, tribunale di Matera.

Con decreti ministeriali 19 gennaio 1990 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina dei commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

società cooperativa agricola «Cooperativa di servizi collettivi per la riforma fondiaria di Centonze» Società per azioni a responsabilità limitata, con sede in Avetrana (Taranto), costituita per rogito Scarano in data 8 marzo 1955, rep. 7706, reg. soc. 2310, tribunale di Taranto;

società cooperativa edilizia «Tidici - Soc. coop. a r.l.», con sede in Castellaneta (Taranto), costituita per rogito Naddeo in data 11 settembre 1974, rep. 55436, reg. soc. 4132, tribunale di Taranto;

società cooperativa di produzione e lavoro «Spazio '82 - Soc. coop. a r.l.», con sede in Castellaneta (Taranto), costituita per rogito Pirro in data 5 ottobre 1982, rep. 5389, reg. soc. 6127, tribunale di Taranto;

società cooperativa edilizia «Kastanea - Soc. coop. a r.l.», con sede in Castellaneta (Taranto), costituita per rogito Naddeo in data 12 agosto 1973, rep. 5401, reg. soc. 3827, tribunale di Taranto;

società cooperativa edilizia «Sidercasa - Società cooperativa edilizia a r.l.», con sede in Castellaneta (Taranto), costituita per rogito Grasso in data 11 settembre 1975, rep. 259, reg. soc. 4295, tribunale di Taranto;

società cooperativa edilizia «Edil-casa - Soc. coop. a r.l.», con sede in Castellaneta (Taranto), costituita per rogito Naddeo in data 22 novembre 1972, rep. 49945, reg. soc. 3587, tribunale di Taranto;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia Gramsci a responsabilità limitata», con sede in Crispiano (Taranto), costituita per rogito Pirro in data 22 settembre 1972, rep. 152224, reg. soc. 3521, tribunale di Taranto;

società cooperativa edilizia «Giovanni XXIII Soc. coop. a r.l.», con sede in Crispiano (Taranto), costituita per rogito Mazza in data 29 novembre 1972, rep. 77633, reg. soc. 3601, tribunale di Taranto;

società cooperativa edilizia «Valle d'Argento - Società cooperativa edilizia a r.l.», con sede in Faggiano (Taranto), costituita per rogito Mobilio in data 26 luglio 1973, rep. 57986, reg. soc. 3840, tribunale di Taranto;

società cooperativa edilizia «Montedoro - Società cooperativa edilizia a r.l.», con sede in Faggiano (Taranto), costituita per rogito Mobilio in data 4 aprile 1973, rep. 55416, reg. soc. 3701, tribunale di Taranto;

società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa Servizi Pubblici e Privati - Co.Se.P.P. - Soc. coop. a r.l.», con sede in Fragagnano (Taranto), costituita per rogito Panetti in data 9 ottobre 1981, rep. 1610, reg. soc. 5818, tribunale di Taranto;

società cooperativa edilizia «Punto casa» a responsabilità limitata, con sede in Ginosa (Taranto), costituita per rogito Lo Nigro in data 7 aprile 1978, rep. 110964, reg. soc. 4886, tribunale di Taranto;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata Viribus Unitis», con sede in Ginosa (Taranto), costituita per rogito Sarno in data 13 giugno 1969, rep. 13466, reg. soc. 3240, tribunale di Taranto;

società cooperativa mista «Scat - Società cooperativa agricola Tarantini - S.r.l.», con sede in Ginosa (Taranto), costituita per rogito Tatarano in data 10 gennaio 1979, rep. 2270, reg. soc. 5026, tribunale di Taranto;

società cooperativa edilizia «1° Maggio - Soc. coop. di abitaz. a responsabilità limitata», con sede in Grottaglie (Taranto), costituita per rogito Grassi in data 9 maggio 1974, rep. 52601, reg. soc. 4050, tribunale di Taranto;

società cooperativa edilizia «Giacomo Matteotti - Soc. coop. di abitazione a r.l.», con sede in Grottaglie (Taranto), costituita per rogito Grassi in data 8 giugno 1973, rep. 51181, reg. soc. 3749, tribunale di Taranto;

società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperferro - Soc. coop. a r.l.», con sede in Grottaglie (Taranto), costituita per rogito Santarcangelo in data 7 aprile 1979, rep. 59, reg. soc. 5088, tribunale di Taranto;

società cooperativa di produzione e lavoro «Società cooperativa Infimetal - Sud a r.l.», con sede in Grottaglie (Taranto), costituita per rogito Morciano in data 4 aprile 1979, rep. 68760, reg. soc. 5097, tribunale di Taranto;

società cooperativa edilizia «La Nascente - Soc. coop. di abitazione a r.l.», con sede in Grottaglie (Taranto), costituita per rogito Grassi in data 7 giugno 1973, rep. 51160, reg. soc. 3750, tribunale di Taranto;

società cooperativa edilizia «Cryptaliae - Cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Grottaglie (Taranto), costituita per rogito De Stefano in data 16 giugno 1977, rep. 115069, reg. soc. 4656, tribunale di Taranto;

società cooperativa edilizia «Laerte società cooperativa edilizia a r.l.», con sede in Laterza (Taranto), costituita per rogito Leogrande in data 29 ottobre 1973, rep. 58509, reg. soc. 3879, tribunale di Taranto;

società cooperativa edilizia «La casa società cooperativa edilizia a r.l.», con sede in Laterza (Taranto), costituita per rogito Leogrande in data 16 dicembre 1973, rep. 58616, reg. soc. 3935, tribunale di Taranto;

società cooperativa edilizia «Montecamplo società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Laterza (Taranto), costituita per rogito Caravaglios in data 23 marzo 1979, rep. 2996, reg. soc. 5080, tribunale di Taranto;

società cooperativa edilizia «Lago di Cola» a responsabilità limitata, con sede in Laterza (Taranto), costituita per rogito Naddeo in data 4 aprile 1974, rep. 55049, reg. soc. 4038, tribunale di Taranto;

società cooperativa mista «S.Io.Tra. - Società ionica trasporti - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Laterza (Taranto), costituita per rogito Fiordaliso in data 3 aprile 1978, rep. 61, reg. soc. 4881 tribunale di Taranto;

società cooperativa agricola «SAIL - Servizi agricoli industriali 'aertini - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Laterza (Taranto), costituita per rogito D'Amore in data 8 febbraio 1983, rep. 5243, reg. soc. 5165, tribunale di Taranto;

società cooperativa agricola «Distacco - Società cooperativa agricola a responsabilità limitata», con sede in Laterza (Taranto), costituita per rogito Caravaglios in data 9 aprile 1980, rep. 4889, reg. soc. 5348, tribunale di Taranto;

società cooperativa edilizia «Edera - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Laterza (Taranto), costituita per rogito Leogrande in data 9 aprile 1977, rep. 61140, reg. soc. 4753, tribunale di Taranto;

società cooperativa di produzione e lavoro «Edil - Coop. soc. coop. a r.l.», con sede in Laterza (Taranto), costituita per rogito Torricella in data 10 settembre 1977, rep. 4106, reg. soc. 4734, tribunale di Taranto;

società cooperativa agricola «Cooperativa agricola laertina - Co.A.L. S.r.l.», con sede in Laterza (Taranto), costituita per rogito Frascolla in data 10 febbraio 1982, rep. 17228, reg. soc. 5942, tribunale di Taranto; a r.l.»,

società cooperativa edilizia «Labor - Società cooperativa edilizia a r.l.», con sede in Laterza (Taranto), costituita per rogito Leogrande in data 11 dicembre 1973, rep. 58609, reg. soc. 3933, tribunale di Taranto;

società cooperativa di produzione e lavoro «Le.Ga. - Soc. coop. a r.l.», con sede in Leporano (Taranto), costituita per rogito Pirro in data 29 marzo 1983, rep. 6650, reg. soc. 6340, tribunale di Taranto;

società cooperativa edilizia «Primo maggio - Società cooperativa edilizia a r.l.», con sede in Lizzano (Taranto), costituita per rogito Grasso in data 12 gennaio 1977, rep. 1487, reg. soc. 4575, tribunale di Taranto;

società cooperativa agricola «Società cooperativa agricola Luigi Sturzo a r.l.», con sede in Lizzano (Taranto), costituita per rogito Troise in data 28 novembre 1979, rep. 27468, reg. soc. 5242, tribunale di Taranto;

società cooperativa agricola «La Tarantina - Soc. coop. a r.l.», con sede in Manduria (Taranto), costituita per rogito Frascolla in data 21 aprile 1982, rep. 17914, reg. soc. 6025, tribunale di Taranto;

società cooperativa di trasporto «San Giovanni Bosco» a responsabilità limitata, con sede in Manduria (Taranto), costituita per rogito Monticelli in data 14 marzo 1973, rep. 14168, reg. soc. 3715, tribunale di Taranto;

società cooperativa agricola «Il Risorgimento» a responsabilità limitata, con sede in Manduria (Taranto), costituita per rogito Adami in data 30 luglio 1962, rep. 12435, reg. soc. 2643, tribunale di Taranto;

società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa turistico culturale spazio Sud» a responsabilità limitata, con sede in Manduria (Taranto), costituita per rogito Adami in data 2 aprile 1980, rep. 95914, reg. soc. 5353, tribunale di Taranto;

società cooperativa di trasporto «Compagnia San Gregorio Magno - Soc. coop. a r.l.», con sede in Manduria (Taranto), costituita per rogito Mobilio in data 22 marzo 1984, rep. 3012, reg. soc. 6708, tribunale di Taranto;

società cooperativa di produzione e lavoro «CO.MA.S. - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Manduria (Taranto), costituita per rogito Vitale in data 12 giugno 1979, rep. 197517, reg. soc. 5124, tribunale di Taranto;

società cooperativa edilizia «Società coop. edilizia Astor a r.l.», con sede in Martina Franca (Taranto), costituita per rogito Torricella in data 14 novembre 1974, rep. 959, reg. soc. 4150, tribunale di Taranto;

società cooperativa di produzione e lavoro «Il mondo dei bimbi», con sede in Martina Franca (Taranto), costituita per rogito De Tullio in data 20 settembre 1979, rep. 26623, reg. soc. 5186, tribunale di Taranto;

società cooperativa edilizia «Aedes» a responsabilità limitata, con sede in Massafra (Taranto), costituita per rogito De Stefano in data 14 marzo 1972, rep. 95510, reg. soc. 3463, tribunale di Taranto;

società cooperativa di produzione e lavoro «Decorpul - Società cooperativa a r.l.», con sede in Massafra (Taranto), costituita per rogito De Stefano in data 30 maggio 1978, rep. 116373, reg. soc. 4885, tribunale di Taranto;

società cooperativa di produzione e lavoro «Matteo Pagliari - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Massafra (Taranto), costituita per rogito Panetti in data 4 novembre 1979, rep. 181, reg. soc. 5225, tribunale di Taranto;

società cooperativa mista «I Mille» a responsabilità limitata, con sede in Massafra (Taranto), costituita per rogito Buttiglione in data 11 marzo 1947, rep. 3083/2687, reg. soc. 1807, tribunale di Taranto;

società cooperativa di produzione e lavoro «Argilcoop - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Montemesola (Taranto), costituita per rogito Vinci in data 22 giugno 1979, rep. 6955, reg. soc. 5147, tribunale di Taranto;

società cooperativa di produzione e lavoro «Petruscio - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Mottola (Taranto), costituita per rogito Maldari in data 20 dicembre 1984, rep. 546, reg. soc. 7186, tribunale di Taranto;

società cooperativa edilizia «Giuseppe Di Vittorio» a responsabilità limitata, con sede in San Giorgio Ionico (Taranto), costituita per rogito Pirro in data 12 marzo 1962, rep. 19076, reg. soc. 2682, tribunale di Taranto;

società cooperativa agricola «Pasqua - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Sava (Taranto), costituita per rogito Santarcangelo in data 1° aprile 1982, rep. 3379, reg. soc. 5980, tribunale di Taranto;

società cooperativa edilizia «Unione» a responsabilità limitata, con sede in Sava (Taranto), costituita per rogito Di Iorio in data 10 dicembre 1964, rep. 3928, reg. soc. 2918, tribunale di Taranto;

società cooperativa di produzione e lavoro «Edilmuraria appalti - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Torricella (Taranto), costituita per rogito Vinci in data 26 giugno 1980, rep. 9563, reg. soc. 5398, tribunale di Taranto;

società cooperativa edilizia «Giuseppe Di Vittorio - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Rutigliano (Bari), costituita per rogito Petrocelli in data 3 aprile 1974, rep. 10886, reg. soc. 7779, tribunale di Bari;

società cooperativa edilizia «Villa dei Fiori - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Rutigliano (Bari), costituita per rogito Denora in data 8 gennaio 1974, rep. 386, reg. soc. 7770, tribunale di Bari;

società cooperativa edilizia «Antonio Gramsci - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Rutigliano (Bari), costituita per rogito Petrocelli in data 29 gennaio 1974, rep. 10838, reg. soc. 7756, tribunale di Bari;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa Primavera Ruvese - Società a responsabilità limitata», con sede in Ruvo di Puglia (Bari), costituita per rogito Stasi in data 18 marzo 1972, rep. 25552, reg. soc. 2571, tribunale di Trani;

società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa autotrasporti S. Sebastiano - Società a responsabilità limitata», con sede in Spinazzola (Bari), costituita per rogito Berloco in data 4 maggio 1983, rep. 63464, reg. soc. 5581, tribunale di Trani;

società cooperativa edilizia «Conca d'oro - Sociotà cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Santeramo in Colle (Bari), costituita per rogito Cuffaro in data 26 maggio 1977, rep. 5552, reg. soc. 9615, tribunale di Bari;

società cooperativa di produzione e lavoro «La Stradale» a responsabilità limitata, con sede in Toritto (Bari), costituita per rogito Trerotoli in data 28 ottobre 1956, rep. 13094, reg. soc. 2142, tribunale di Bari;

società cooperativa di trasporti «Maria SS. del Carmine - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Trani (Bari), costituita per rogito Cardelli in data 28 gennaio 1973, rep. 3355, reg. soc. 2678, tribunale di Trani;

società cooperativa edilizia «Concordia - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Trani (Bari), costituita per rogito Monetti in data 1° ottobre 1953, rep. 27254, reg. soc. 1581, tribunale di Trani;

società cooperativa agricola «Oleificio cooperativo di Trani - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Trani (Bari), costituita per rogito Monetti in data 25 novembre 1967, rep. 91194, reg. soc. 2240, tribunale di Trani;

società cooperativa di produzione e lavoro «Norba 1 - Società cooperativa di produzione e lavoro a responsabilità limitata», con sede in Trani (Bari), costituita per rogito Russo in data 30 luglio 1982, rep. 9497, reg. soc. 5292, tribunale di Trani;

società cooperativa di trasporto «Cooperativa autotrasporto 2000 - a responsabilità limitata», con sede in Trani (Bari), costituita per rogito Di Gregorio in data 30 ottobre 1983, rep. 2697, reg. soc. 5724, tribunale di Trani;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia S. Marco, a responsabilità limitata», con sede in Trani (Bari), costituita per rogito Perrone Capano in data 26 marzo 1966, rep. 1101, reg. soc. 2132, tribunale di Trani;

società cooperativa di produzione e lavoro «Grafic Turi - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Turi (Bari), costituita per rogito D'Agosto in data 15 maggio 1985, rep. 47412, reg. soc. 17842, tribunale di Bari;

società cooperativa edilizia «La Dormiente del Sannio a responsabilità limitata», con sede in Benevento, costituita per rogito Maiatico in data 8 novembre 1963, rep. 13216/8884, reg. soc. 505, tribunale di Benevento;

società cooperativa di produzione e lavoro «Sociale» a responsabilità limitata, con sede in Benevento, costituita per rogito Iannella in data 16 giugno 1980, rep. 98025, reg. soc. 1639, tribunale di Benevento;

società cooperativa mista «Co.Mer. Sannio - Cooperativa mercantile Sannio - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Benevento, costituita per rogito Iannella in data 23 settembre 1982, rep. 113653, reg. soc. 2006, tribunale di Benevento;

società cooperativa edilizia «San Francesco» a responsabilità limitata, con sede in Benevento, costituita per rogito Caruso in data 29 marzo 1982, rep. 3066, reg. soc. 1920, tribunale di Benevento;

società cooperativa mista «Agenzia 1» a responsabilità limitata, con sede in Benevento, costituita per rogito Barricelli in data 10 maggio 1985, rep. 144808, reg. soc. 2619, tribunale di Benevento;

società cooperativa di produzione e lavoro «Produttori allevatori carni sannite - P.A.C.S.» a responsabilità limitata, con sede in Apice (Benevento), costituita per rogito Iannella in data 11 febbraio 1984, rep. 130757, reg. soc. 2278, tribunale di Benevento.

società cooperativa edilizia «Ciccillo» a responsabilità limitata, con sede in Ceppaloni (Benevento), costituita per rogito Barricelli in data 6 gennaio 1981, rep. 121605, reg. soc. 1692, tribunale di Benevento;

società cooperativa di produzione e lavoro «Società cooperativa a responsabilità limitata C.E.I.M.», con sede in San Lorenzello (Benevento), costituita per rogito Delle Veneri in data 4 maggio 1978, rep. 12014, reg. soc. 1407, tribunale di Benevento.

90A0602 - 90A0604

MINISTERO DEL TESORO

Trasferimento dei beni di proprietà delle casse mutue provinciali di malattia per i coltivatori diretti ubicati nella regione Emilia-Romagna.

Con decreto 15 gennaio 1990 del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro delle finanze, d'intesa con la regione Emilia-Romagna, è stato disposto, ai sensi dell'art. 65 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, il trasferimento al comune di Bettola del bene immobile appartenente alla soppressa Cassa mutua di malattia per i coltivatori diretti della provincia di Piacenza nonché, mediante consegna dei relativi inventari, dei beni mobili e delle attrezzature ubicati nel suddetto immobile.

Con la medesima procedura vengono attribuiti ai comuni competenti per territorio ed all'Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti presso il Ministero del tesoro — di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404 — (già ufficio liquidazioni), i beni mobili e le attrezzature di proprietà delle casse mutue di malattia per i coltivatori diretti delle province di Ferrara, Reggio Emilia, Modena, Forlì, Ravenna, Parma, Bologna e Piacenza, allocati negli immobili assunti in locazione, nella stessa regione, da tali enti.

Alle operazioni di trasferimento provvede il predetto Ispettorato generale.

90A0600

Soppressione della «Cassa conguaglio zucchero per la zona franca di Gorizia»

Con decreto ministeriale 27 gennaio 1990 è stata disposta, ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 98, modificato dall'articolo unico della legge 14 ottobre 1971, n. 914, la soppressione della «Cassa conguaglio zucchero per la zona franca di Gorizia».

La gestione di liquidazione viene affidata all'intendenza di finanza di Gorizia ai sensi del secondo comma del già citato art. 11.

90A0601

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro del mese di dicembre 1989

Il conto riassuntivo del Tesoro del mese di dicembre 1989 che sarà pubblicato prossimamente in supplemento straordinario conterrà fra l'altro i seguenti dati:

MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

		INCASSI	PAGAMENTI	DIFFERENZE
Fondo di cassa al 31 dicembre 1988		144.366.993.322		
Gestione di bilancio	Entrate finali	346.428.493.414.633		— 118.221.724.662.250
	Spese finali		464.650.218.076.883	
	Rimborso di prestiti		27.974.830.008.532	
	Accensione di prestiti	101.153.263.943.483		
	TOTALE	447.581.757.358.116	492.625.048.085.415	— 45.043.290.727.299
Decreti ministeriali di scarico			32.158.089	— 32.158.089
Gestione di tesoreria	Debiti di tesoreria	2.397.310.130.096.624	2.320.157.618.069.156	+ 77.152.512.027.468
	Crediti di tesoreria	667.806.405.713.234	699.891.185.540.767	— 32.084.779.827.533
	TOTALE	3.065.116.535.809.858	3.020.048.803.609.923	+ 45.067.732.199.935
	TOTALE COMPLESSIVO	3.512.842.660.161.296	3.512.673.883.853.427	
Fondo di cassa al 31 dicembre 1989			168.776.307.869	
	TOTALE A PAREGGIO	3.512.842.660.161.296	3.512.842.660.161.296	

SITUAZIONE DEL TESORO

	Al 31 dicembre 1988	Al 31 dicembre 1989	VARIAZIONI (+ miglioramento — peggioramento)
Fondo di cassa	144.366.993.322	168.776.307.869	+ 24.409.314.547
Crediti di tesoreria	179.863.083.681.840	211.947.863.509.373	+ 32.084.779.827.533
TOTALE	180.007.450.675.162	212.116.639.817.242	+ 32.109.189.142.180
Debiti di tesoreria	625.132.552.939.386	702.285.064.966.854	— 77.152.512.027.468
Situazione del Tesoro (+ attività; — passività)	— 445.125.102.264.224	— 490.168.425.149.612	— 45.043.322.885.388

Circolazione di Stato (metallica e cartacea in milioni di lire) al 31 dicembre 1989: 1.349.271.

Il primo dirigente: MOLINO

Il direttore generale: SARCINELLI

INCASSI E PAGAMENTI DI BILANCIO VERIFICATISI PRESSO LE TESORERIE DELLA REPUBBLICA DAL 1° GENNAIO AL 31 DICEMBRE 1989

INCASSI		PAGAMENTI		DIFFERENZE	
TITOLO I — Entrate tributarie	282.741.000.000.000				
TITOLO II — Entrate extra tributarie..............	62.587.493.414.633 *				
ENTRATE CORRENTI...	345.328.493.414.633 *	TITOLO I — Spese correnti	392.374.653.318.913	Risparmio pubblico	—47.046.159.904.280 *
TITOLO III — Alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti	1.100.000.000.000 *	TITOLO II — Spese in conto capitale................	72.275.564.757.970		
ENTRATE FINALI...	346.428.493.414.633	SPESE FINALI ...	464.650.218.076.883	Saldo netto da finanziare (—) o da impiegare (+)	—118.221.724.662.250
		TITOLO III — Rimborso di prestiti................	27.974.830.008.532		
ENTRATE FINALI...	346.428.493.414.633	SPESE COMPLESSIVE...	492.625.048.085.415	Ricorso al mercato.....	—146.196.554.670.782
TITOLO IV — Accensione di prestiti................	101.153.263.943.483				
ENTRATE COMPLESSIVE	447.581.757.358.116	SPESE COMPLESSIVE...	492.625.048.085.415	Saldo di esecuzione del bilancio	—45.043.290.727.299

(*) Dati provvisori.

90A0628

BANCA D'ITALIA

SITUAZIONE al

ATTIVO					DIFFERENZE in rapporto con la situazione alla stessa data mese precedente	stessa data anno precedente
ORO						
I in cassa ... L.			2242.566.141.361			
II in deposito all'estero ... "			22175.107.288.495	24417.673.429.856		
CREDITI IN ORO (FECoM) ... L.				8415.853.613.363		
CASSA ... "				44.750.931.377		
RISCONTI E ANTICIPAZIONI						
I risconto di portafoglio:						
- ordinario ... L.		351.687.226.226				
- ammassi ... "		2367.122.912.643	2718.810.138.869			
II anticipazioni:						
- in conto corrente ... L.		2154.844.758.839				
- a scadenza fissa ... "		1388.499.824.000				
- di cui al D.M. Tesoro 27.9.1974 ... "		1454.998.975.000	4998.343.557.839			
III prorogati pagamenti presso le Stanze di compensazione ... L.				7717.153.696.708		
EFFETTI ALL'INCASSO PRESSO CORRISPONDENTI ... L.						
ATTIVITA' VERSO L'ESTERO IN VALUTA						
I ECU ... L.			11383.200.402.622			
II altre attivita':						
- biglietti e monete ... L.		1.351.166.821				
- corrispondenti in conto corrente ... "		843.424.293.038				
- depositi vincolati ... "		265.285.613.015				
- diverse ... "		670.945.030.431	1781.006.103.305	13164.206.505.927		
CREDITI IN DOLLARI (FECoM) ... L.				2967.346.682.726		
UFFICIO ITALIANO CAMBI						
I conto corrente ordinario (saldo debitore) ... L.			44860.049.419.538			
II conti speciali ... "			3033.115.935.053	47893.165.354.591		
ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA AL TESORO ... L.						
CONTO CORRENTE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA (saldo debitore) ... "				68154.632.724.152		
CREDITI DIVERSI VERSO LO STATO ... "				792.709.379.787		
TITOLI DI PROPRIETA'						
I Titoli di Stato o garantiti dallo Stato:						
- in libera disponibilita' ... L.		69067.634.520.679				
- per investimento delle riserve statutarie ... "		1462.479.729.162				
- per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P.(x) ... "		1809.089.347.060	72339.203.596.901			
II Titoli di societa' ed enti:						
- per investimento delle riserve statutarie ... L.		314.521.151.870				
- per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P.(x) ... "		893.665.305.919	1208.186.457.789			
III Azioni e partecipazioni:						
- di societa' ed enti controllati						
a) per investimento delle riserve statutarie ... L.	777.715.802					
b) per investimento accantonamenti a garanzia T.Q.P.(x) "	163.007.542.632	163.785.258.434				
- di societa' ed enti collegati						
a) per investimento delle riserve statutarie ... L.	37.495.627.815					
b) per investimento accantonamenti a garanzia T.Q.P.(x) "	24.687.503.148	62 183.130.963				
- di altre societa' ed enti						
a) per investimento delle riserve statutarie ... L.	261.650.322.126					
b) per investimento accantonamenti a garanzia T.Q.P.(x) "	365.639.687.353	627 290.009 479	853.258.398.876	74400.648.453.566		
FONDO DI DOTAZIONE UIC ... L.				500.000.000.000		
IMMOBILI:						
I ad uso degli uffici ... L.			1704.215.206.202			
II ad investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (x) "			198.538.280.087	1902.753.486.289		
ALTRI INVESTIMENTI DEGLI ACCANTONAMENTI A GARANZIA DEL T.Q.P. (x) ... L.				25.911.683.390		
MOBILI E IMPIANTI						
I mobili ... L.			99.105.202.259			
II impianti ... "			208.180.899.997			
III monete e collezioni ... "			707.195.088	307.993.297.344		
PARTITE VARIE						
I biglietti banca in fabbricazione ... L.						
II procedure, studi e progettazioni Servizi tecnici:						
- [illegible] ... L.		50.570.939 021				
- in allestimento ... "		14 577.339.015	65.148.278.036			
III debitori diversi ... L.			385.900.029.403			
IV altre ... "			947.627.698.972	1398.676.006.411		
RATEI ... L.				1548.755.863.839		
RISCONTI ... L.						
SPESE DELL'ESERCIZIO ... L.				10095.306.638.447		
L.				263747.537.747.773		
CONTI D'ORDINE						
I Titoli ed altri valori:						
- a garanzia ... L.		7638.421.989.300				
- altri ... "		1180146.927.497.194	1187785.349.486.494			
II Depositari di titoli e valori:						
- interni ... L.		14.727.023.000				
- esteri ... "		5826.989.004.605	5841.716.027.605			
III Credito aperto non utilizzato sui conti di anticipazione ... L.			1072.601.426.786			
IV Debitori per titoli, valute e lire da ricevere (n/s vendite a termine):						
- titoli ... L.		3056.000.000.000				
- [illegible] ... "						
- [illegible] ... "		4950.000.000.000	8006.000.000.000			
V Titoli, valute e lire da ricevere (n/s acquisti a termine):						
- titoli ... L.						
- valute e lire ... "		4950.000.000.000	4950.000.000.000			
VI Ordini in corso:						
- acquisti di valute ... L.		779.614.365.000				
- lire a fronte vendite di valute ... "		732.758.461.575				
acquisti di titoli ... "						
- lire a fronte vendite di titoli ... "			1512.372.826.575			
VII Erario c/evidenza per ammortamenti fiscali ... L.			123.701.551.599	1209291.741.319.059		
TOTALE . . . L.				1473039.279.066.832		

(x) T.Q.P. = trattamento quiescenza personale

Il Governatore: CIAMPI

90A0629

31 DICEMBRE 89 — PROVVISORIA: Non comprende le operazioni di assestamento e di chiusura

PASSIVO					DIFFERENZE in valori con la situazione alla stessa data mese precedente	DIFFERENZE in valori con la situazione alla stessa data anno precedente
CIRCOLAZIONE	L.			70022.362.124.000		
VAGLIA CAMBIARI	»			1544.576.377.618		
ALTRI DEBITI A VISTA						
I [illegible] di trasferimento	L.					
II altri	»		3.702.112.067	3.702.112.067		
DEPOSITI IN CONTO CORRENTE LIBERI	L.			762.167.113.710		
DEPOSITI IN CONTO CORRENTE VINCOLATI A TEMPO	»					
DEPOSITI PER SERVIZI DI CASSA	»			28.602.566		
DEPOSITI COSTITUITI PER OBBLIGHI DI LEGGE						
I ai fini della riserva bancaria obbligatoria	L.		112465.004.067.987			
II a garanzia emissione assegni circ. e assegni bancari a coper. garantita	»		18.086.301			
III conti vincolati investimenti all'estero	»		6.821.796			
IV societa' costituende	»		4.385.525.432			
V per debordo del massimale sugli impieghi	»					
VI altri	»		99.615.429.830	112569.029.931.326		
DEPOSITI IN VALUTA ESTERA PER CONTO U.I.C	L.					
CONTI DELL'ESTERO IN LIRE PER CONTO U.I.C	»			3033.115.935.053		
PASSIVITA' VERSO L'ESTERO						
I depositi in valuta estere	L.		4.045.981.973			
II conti dell'estero in lire	»		395.679.684.955	399.725.666.928		
DEBITI IN ECU (FECoM)	L.			11383.200.296.089		
UFFICIO ITALIANO CAMBI - conto corrente ordinario (saldo creditore)	»					
CONTO CORRENTE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA (saldo creditore)	»					
DEBITI DIVERSI VERSO LO STATO	»			104.714.185,579		
ACCANTONAMENTI DIVERSI (FONDI)						
I di riserva per adeguamento valutazione oro	L.		29071.533.884.513			
II copertura perdite di cambio derivanti dalla gestione valutaria italiana	»		1200.795.276.401			
III svalutazione portafoglio	»		234.919.178.078			
IV oscillazione cambi	»		1709.422.263.641			
V adeguamento cambi ex art. 104, 1° c. lett. c) T.U.I.R.	»					
VI oscillazione titoli	»		4048.733.440.996			
VII copertura perdite eventuali	»		2403.006.748.480			
VIII assicurazione danni	»		736.691.685.925			
IX ricostruzione immobili	»		1463.409.896.338			
X rinnovamento impianti	»		426.250.000.000			
XI imposte	»		1128.484.484.745			
XII a garanzia del trattamento integrativo di quiescenza del personale	»		3590.816.000.000			
XIII per sussidi ai pensionati e superstiti di pensionati	»		1.383.406.332			
XIV per l'indennita' di fine rapporto spettante al personale a contratto	»		738.066.621	46016.184.332.070		
FONDO AMMORTAMENTO IMMOBILI	L.			492.810.604.760		
FONDO AMMORTAMENTO MOBILI	»			87.794.130.694		
FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI	»			146.026.831.999		
FONDO AMMORTAMENTO ANTICIPATO EX ART. 67, 3° c. T.U.I.R.	»			9.004.776.917		
FONDO AMMORTAMENTO PROCEDURE, STUDI E PROGETTAZIONI DEI SERVIZI TECNICI	»			24.503.536.333		
PARTITE VARIE						
I creditori diversi	L.		512.943.723.965			
II altro	»		2187.391.220.833	2700.334.944.798		
RATEI	L.			178.070.668.058		
RISCONTI	»					
CAPITALE SOCIALE	L.			300.000.000		
FONDO DI RISERVA ORDINARIO	»			1123.882.487.530		
FONDO DI RISERVA STRAORDINARIO	»			1201.011.287.807		
FONDO DI RISERVA PER RIVALUTAZIONE MONETARIA EX LEGE 19.3.1983 n. 72	»			1304.000.000.000		
UTILE NETTO DA RIPARTIRE	»					
RENDITE DELL'ESERCIZIO	L.			10640.991.801.871		
	L.			263747.537.747.773		
CONTI D'ORDINE						
I Depositanti di titoli e altri valori	L.		1187785.349.486.494			
II Titoli e valori presso terzi	»		5841.716.027.605			
III Titolari dei conti di ant. per il margine non util. sul credito aperto	»		1072.601.426.786			
IV Titoli, valute e lire da consegnare (n/s vendite a termine):						
- titoli	L.	3056.000.000.000				
- valute e lire	»	4950.000.000.000	8006.000.000.000			
V Creditori per titoli, valute e lire da consegnare (n/s acquisti a termine):						
- titoli	L.					
- corrispondenti interni	»					
- corrispondenti esteri	»	4950.000.000.000	4950.000.000.000			
VI Ordini in corso:						
- lire a fronte acquisti di valute	L.	779.614.365.000				
- vendite di valute	»	732.758.461.575				
- lire a fronte acquisti di titoli	»					
- vendite di titoli	»		1512.372.826.575			
VII Ammortamenti fiscali c/evidenza	L.		123.701.551.599	1209291.741.319.059		
TOTALE . . .	L.			1473039.279.066.832		

Il Ragioniere generale

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Regolamento per la concessione di prestiti C.E.C.A. ed in valuta per alloggi sociali destinati a dipendenti di aziende carbosiderurgiche (XI programma).

1. Si da avviso che il Comitato italiano per gli alloggi sociali C.E.C.A., istituito con decreto ministeriale 22 gennaio 1981, n. 385/AG, ha aperto la fase attuativa dell'XI programma alloggi sociali C.E.C.A., relativo al periodo 1989-1992, a seguito della ripartizione per Stato membro approvata dalla commissione delle Comunità europee il 10 luglio 1989, in base alla quale sono stati assegnati all'Italia 4.000.000 ECU, a valere sui fondi propri.

L'XI programma prevede i seguenti tipi di intervento:

1.*a*) realizzazione o acquisto di alloggi di nuova costruzione;
1.*b*) acquisto di alloggi esistenti con necessità di ristrutturazione edilizia ovvero di restauro o di risanamento conservativo;

1.*c*) acquisto di alloggi esistenti;

1.*d*) interventi di manutenzione straordinaria di alloggi già di proprietà dei richiedenti;

1.*e*) progetti collettivi di urbanizzazione primaria volti al miglioramento dell'ambiente circostante da realizzare nell'ambito di iniziative finalizzate alla costruzione o all'ammodernamento di alloggi che usufruiscono di prestiti C.E.C.A.

In questo caso la maggioranza dei soci delle cooperative deve essere di lavoratori siderurgici, anche se non fruenti di prestito C.E.C.A.

2. DESTINATARI DEI FINANZIAMENTI C.E.C.A.

Sono destinatari dei finanziamenti C.E.C.A. i lavoratori siderurgici di aziende C.E.C.A.:

2.*a*) dipendenti in attività da almeno un anno;

2.*b*) pensionati entrati in quiescenza dal settore siderurgico, vedovi o vedove di lavoratori o di pensionati siderurgici, purché inseriti in programmi collettivi nei quali la maggioranza semplice (= 51 per cento) degli alloggi sia destinata a lavoratori siderurgici attivi.

Non hanno diritto a mutui C.E.C.A. i dipendenti con funzione direttiva e coloro che abbiano già beneficiato di un mutuo C.E.C.A. nell'ambito di programmi precedenti.

3. DOMANDA.

Possono presentare domanda di finanziamento, oltre ai singoli lavoratori siderurgici di cui al punto 2.*a*), tutti gli organismi che promuovono programmi costruttivi destinati a lavoratori siderurgici ed in particolare:

le aziende siderurgiche C.E.C.A.;
le imprese di costruzione;
le cooperative di abitazione a proprietà individuale, composte totalmente o parzialmente da lavoratori siderurgici, ovvero da pensionati, vedovi/e di lavoratori o di pensionati siderurgici, ferme restando le condizioni di cui al punto 2.*b*);
le cooperative di abitazione a proprietà indivisa, composte totalmente o parzialmente da lavoratori siderurgici, ovvero da pensionati, vedovi/e di lavoratori o di pensionati siderurgici, ferme restando le condizioni di cui al punto 2.*b*).

Le domande di prestito, complete degli allegati *A* e *B*, dovranno essere inoltrate in doppia copia al Comitato italiano per gli alloggi sociali C.E.C.A., via Nomentana 2, 00161 Roma, entro il 30 giugno 1990 (farà fede la data del timbro postale).

I moduli per la presentazione delle domande di prestito sono disponibili presso la segreteria del Comitato italiano; presso le associazioni tra le imprese siderurgiche e presso le organizzazioni nazionali delle cooperative di abitazione.

È ammessa la presentazione delle domande per il tramite delle associazioni di imprese, delle cooperative o degli enti locali.

Non saranno ammesse ad istruttoria le domande che non utilizzino l'apposito modulo o che non siano corredate della documentazione d'obbligo in copia autenticata.

4. SELEZIONE.

Sulla base degli elementi contenuti nelle domande e nella documentazione acclusa, il Comitato procederà ad una selezione dei programmi finanziabili.

4.1. *Requisiti.*

Sono ammessi al finanziamento i richiedenti che, alla data della presentazione della domanda, oltre alle condizioni di cui al punto 2:

4.1.*a*) abbiano il reddito annuo complessivo del nucleo familiare, relativo all'anno 1988, non superiore a L. 50.000.000, aumentato di L. 1.000.000 per ogni figlio che risulti essere a carico.

Si considera come reddito annuo complessivo il reddito imponibile ai fini fiscali.

Sono esentati dal limite di reddito i lavoratori trasferiti per motivi di carattere aziendale. Nel caso di condizioni di lavoro gravose (turni, alte temperature, rumore, polvere), il massimale di reddito può essere superato del 10 per cento.

4.1.*b*) non siano proprietari, né loro né i componenti il nucleo familiare, di altro alloggio nel comune di residenza o in quello in cui svolgono l'attività lavorativa.

Sono, altresì, ammessi al finanziamento i richiedenti che:

4.1.*c*) risultino proprietari di un alloggio inadeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare. In questo caso il richiedente deve risiedere nel suddetto alloggio.

Si ritiene inadeguato l'alloggio composto di un numero di vani, esclusi gli accessori, pari al numero dei componenti il nucleo familiare diminuito di due unità.

Per la concessione del mutuo si procede alla verifica del requisito dell'impossidenza:

4.1.*c*.1) alla notifica del frazionamento del mutuo di fronte a notaio, nel caso che si tratti di un progetto collettivo (di cooperativa etc.);

4.1.*c*.2) alla stipula del contratto di mutuo in valuta, nel caso che si tratti di un prestito individuale.

4.2. *Priorità.*

Costituiscono criteri di priorità:

4.2.*a*) gli obiettivi sociali del programma, derivanti da precise e comprovabili circostanze locali e/o produttive quali in particolare: lo smobilizzo del patrimonio immobiliare aziendale, il trasferimento di insediamenti produttivi, etc.;

4.2.*b*) la distribuzione territoriale.

5. DOCUMENTAZIONE.

Le domande di finanziamento, a seconda del tipo di intervento, devono essere corredate della seguente documentazione, redatta in duplice copia di cui una autenticata, a pena di esclusione dalla graduatoria.

5.1. *Nuova costruzione:*

a) progetto (copia autenticata degli elaborati depositati in comune: piante, sezioni e prospetti);

b) titolo di disponibilità dell'area (rogito notarile di acquisto o delibera comunale di assegnazione);

c) convenzione con il comune;

d) concessione a edificare.

5.2. *Acquisto di un alloggio di nuova costruzione:*

a) pianta quotata dell'alloggio, con indicazione della superficie utile;

b) copia autenticata del rogito notarile, ovvero del preliminare di compravendita stipulato a norma dell'art. 1351 del codice civile, ovvero, nell'eventualità che si tratti di un acquisto da cooperativa, copia autenticata del verbale di assegnazione dell'alloggio.

I suddetti documenti non devono essere anteriori al 20 dicembre 1988.

5.3. *Acquisto di un alloggio con necessità di ristrutturazione edilizia ovvero di restauro o risanamento conservativo:*

a) pianta quotata dell'alloggio con indicazione della superficie utile (copia autenticata degli elaborati depositati in comune: piante, sezioni e prospetti);

b) perizia giurata, redatta da un geometra o architetto o ingegnere iscritto al relativo albo, che specifichi i lavori da eseguire ed i relativi costi;

c) copia autenticata del rogito notarile, ovvero del preliminare di compravendita stipulato a norma dell'art. 1351 del codice civile, redatti in data non anteriore al 20 dicembre 1988;

d) autorizzazione del sindaco, in caso di restauro o risanamento conservativo;

e) concessione a edificare, in caso di ristrutturazione edilizia.

5.4. *Acquisto di un alloggio esistente:*

a) pianta quotata dell'alloggio, con indicazione della superficie utile;

b) copia autenticata del rogito notarile, ovvero del preliminare di compravendita stipulato a norma dell'art. 1351 del codice civile, redatti in data non anteriore al 20 dicembre 1988.

5.5. *Manutenzione straordinaria di un alloggio in proprietà:*

a) attestazione della titolarità dell'immobile in copia autenticata;

b) pianta quotata dell'alloggio, con indicazione della superficie utile (copia autenticata degli elaborati depositati in comune: piante, sezioni e prospetti);

c) perizia giurata, redatta da un geometra o architetto o ingegnere iscritto al relativo albo, che specifichi i lavori da eseguire ed i relativi costi;

d) autorizzazione del sindaco.

Gli interventi di manutenzione straordinaria sono permessi per quegli alloggi che siano stati occupati per la prima volta anteriormente al 20 dicembre 1978.

5.6. *Interventi di miglioramento dell'ambiente circostante:*

a) titolo di disponibilità dell'area (rogito notarile di acquisto o delibera comunale di assegnazione);

b) progetto (copia autenticata degli elaborati depositati in comune: piante, sezioni e prospetti);

c) convenzione con il comune;

d) concessione a edificare.

Per gli interventi di nuova costruzione, di acquisto con necessità di ristrutturazione edilizia, di miglioramento dell'ambiente circostante, la concessione edilizia deve prevedere l'ultimazione dei lavori per una data successiva al 20 dicembre 1988.

Per gli interventi di nuova costruzione, la superficie utile degli alloggi non deve superare i mq 95 e quella non residenziale i mq 56 — comprensivi dei mq 18 per il garage — (decreto ministeriale 23 maggio 1984, n. 258, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 184 del 5 luglio 1984).

Per tutti gli altri interventi, il limite di superficie utile non deve superare i 110 mq e quello non residenziale i mq 56.

L'inizio dei lavori deve avvenire entro il 1° ottobre 1991.

Le aziende C.E.C.A., le cooperative di abitazione e le imprese di costruzione debbono corredare la domanda di finanziamento dell'elenco dei prenotatari, in numero pari a quello degli alloggi per i quali è richiesto il finanziamento.

Le eventuali sostituzioni devono essere comunicate alla segreteria del Comitato italiano con la documentazione d'obbligo, entro il termine perentorio del 30 novembre 1990. I requisiti dei nuovi destinatari del finanziamento devono essere riferiti alla data di richiesta della sostituzione.

Dopo il 31 dicembre 1990, ogni eventuale rinuncia si tradurrà nella decurtazione della rispettiva quota di finanziamento.

Per tutti i tipi d'intervento è necessario presentare:

per i singoli lavoratori siderurgici:

a) lo stato di famiglia;

b) qualora il richiedente risieda in alloggio inadeguato (punto 4.1.*c*), pianta quotata dell'alloggio dichiarato inadeguato e certificato di residenza;

c) la dichiarazione di atto notorio (allegato *A*);

d) la dichiarazione del datore di lavoro (allegato *B*);

per il programma:

e) il piano finanziario, debitamente compilato, tenendo presente che il prestito C.E.C.A. (all'1 per cento e in valuta) non può superare globalmente il 75 per cento del costo dell'intervento.

Qualora il richiedente benefici di altro finanziamento agevolato, quest'ultimo, sommato al prestito C.E.C.A., non può superare il 75 per cento del costo dell'intervento.

Il costo totale dell'alloggio deve essere compreso nei seguenti limiti:

a) per la realizzazione o l'acquisto di un alloggio di nuova costruzione: limite minimo L. 60.000.000 - limite massimo L. 150.000.000;

b) per l'acquisto di un alloggio esistente con necessità di ristrutturazione edilizia ovvero di restauro o di risanamento conservativo:

limite minimo L. 50.000.000 - limite massimo L. 120.000.000 (di cui almeno L. 40.000.000 devono rappresentare il prezzo di acquisto);

c) per l'acquisto di un alloggio esistente:

limite minimo L. 40.000.000 - limite massimo L. 80.000.000;

d) per lavori di manutenzione straordinaria, in alloggi già di proprietà dei richiedenti:

limite minimo L. 25.000.000 - limite massimo L. 50.000.000;

e) per i progetti collettivi di cui al punto 1.*e*):

al limite massimo di costo dell'iniziativa (di nuova costruzione o di ammodernamento), devono aggiungersi i contributi per gli oneri di urbanizzazione primaria, pari a:

una quota fissa (all'1 per cento) di L. 1.000.000 ad alloggio;

una quota in valuta, pari al 7 per cento del costo del singolo alloggio.

I suddetti contributi non possono superare il 75 per cento del costo delle urbanizzazioni.

La quota all'1 per cento per ogni singolo alloggio è fissata in lire:

20.000.000, per la realizzazione o l'acquisto di un alloggio di nuova costruzione, o per i progetti collettivi di cui al punto 1.*e*);

17.000.000, per l'acquisto di un alloggio esistente con necessità di ristrutturazione edilizia ovvero di restauro o di risanamento conservativo;

15.000.000, per l'aquisto di un alloggio esistente;

10.000.000, per lavori di manutenzione straordinaria, in alloggio già di proprietà del richiedente.

6. PARERE.

All'istruttoria delle domande farà seguito la formulazione di un parere da parte del Comitato italiano.

Il parere favorevole è condizione per la trasmissione delle domande alla commissione delle Comunità europee e per l'ammissione al finanziamento.

Le domande, corredate del parere favorevole del Comitato, saranno inoltrate ai competenti uffici della commissione delle Comunità europee, per gruppi di programmi immediatamente finanziabili.

L'approvazione delle domande di finanziamento, da parte della commissione delle Comunità europee (escluse le liste nominative delle cooperative e delle imprese), avverrà entro il 30 aprile 1991.

DOMANDA INDIVIDUALE

COMMISSIONE DELLE COMUNITA'

EUROPEE

Direzione Generale Impiego, Relazioni industriali e Affari sociali

---

COMITATO ITALIANO ALLOGGI SOCIALI C.E.C.A.
Segretariato Generale del Comitato per l'Edilizia Residenziale
Ministero Lavori Pubblici

Via Nomentana, 2 - 00161 ROMA

D O M A N D A D I P R E S T I T O C. E. C. A. (*)

XI Programma - 1989/1992

1. GENERALITA' DEL RICHIEDENTE

1.1. Cognome e nome ....

1.2. Data di nascita .... Luogo di nascita ....

1.3. Residenza (**) ....

(C.A.P. ....) (Prov. ...) (Telefono ....)

1.4. Stato civile: celibe/nubile, coniugato/a (***)

1.5. Numero dei figli/persone a carico...........

1.6. Datore di lavoro ....

....

(*) La domanda di prestito C.E.C.A., completa degli allegati A e B, va inoltrata in doppia copia.

(**) Qualora il recapito dove inviare eventuali comunicazioni fosse diverso dal luogo di residenza, specificare: ....

....
(indirizzo, C.A.P., Prov., Telefono)

(***) Cancellare le menzioni inutili.

2. CARATTERISTICHE DELL'INTERVENTO

2.1. Intervento localizzato in Via/P.za ....

Comune .... (Prov.....)

2.2. Tipo di intervento:

/__/ nuova costruzione

/__/ acquisto di alloggio di nuova costruzione

/__/ acquisto di alloggio esistente con necessità di ristrutturazione edilizia ovvero di restauro o risanamento conservativo

/__/ acquisto di alloggio esistente

/__/ manutenzione straordinaria

2.3. L'intervento è inserito in:

- Piano di Zona legge n. 167/62 /__/ N° o denomin. ....

- Art. 51 legge n. 865/71 /__/

- Zona di recupero; legge n. 457/78 /__/

- Piano di recupero; legge n. 457/78 /__/

- Altro /__/ (specificare) ....

....

2.4. Nel caso si tratti di intervento di nuova costruzione; questo:

/__/ è promosso direttamente dal richiedente

/__/ è inserito in un programma più ampio promosso dalla cooperativa edilizia ....
(specificare denominazione; sede; indirizzo e telefono)

....

2.5. Tipo di alloggio:

Vani utili n. ....

Altezza netta vani abitabili m. ....

Altezza netta vani accessori m. ....

Superficie residenziale mq. ....

Superficie non residenziale mq. ....

3. FATTIBILITA' DELL'INTERVENTO

3.1. Nuova costruzione:

- area in corso di assegnazione /__/ il ....
- area assegnata dal comune /__/ il ....
- area di proprietà del richiedente /__/ dal ....
- convenzione con il comune /__/ del ....
- concessione a edificare /__/ del ....

3.2. Acquisto:

- rogito notarile /__/ del ....
- preliminare di compravendita /__/ del ....
- verbale di assegnazione alloggio /__/ del ....

3.3. Acquisto con necessità di ristrutturazione edilizia ovvero di restauro o risanamento conservativo:

- rogito notarile /__/ del ....
- preliminare di compravendita /__/ del ....
- verbale di assegnazione alloggio /__/ del ....
- concessione a edificare /__/ del .... (in caso di ristrutturazione edilizia)
- autorizzazione del sindaco /__/ del .... (in caso di restauro o risanamento conservativo)

3.4. Manutenzione straordinaria:

- l'immobile è occupato dal richiedente /__/ dal ....
- autorizzazione del sindaco /__/ del ....

3.5. Per i punti 3.1.; 3.3.; 3.4., specificare lo stato di attuazione dell'intervento:

/__/ i lavori non sono iniziati

/__/ l'inizio dei lavori è previsto in data ....

/__/ i lavori sono stati iniziati in data ....

/__/ la fine dei lavori è prevista in data ....

3.6. Per tutti i tipi d'intervento, specificare:

- l'immobile è gravato da ipoteca: /__/ SI /__/ NO
- in caso di risposta affermativa, specificare l'istituto di credito mutuante .... ___
  e se vi sia capienza per un ulteriore iscrizione ipotecaria /__/ SI /__/ NO
  ....

4. DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI (*)

4.1. Da allegare alla domanda a seconda del tipo d'intervento:

a. Nuova costruzione:

- progetto (pianta, sezioni e prospetti) /__/
- titolo di disponibilità dell'area: in proprietà /__/ in assegnazione /__/
- convenzione con il comune /__/
- concessione a edificare /__/

b. Acquisto alloggio:

- pianta quotata dell'alloggio /__/
- copia autenticata del rogito notarile ovvero del preliminare di compravendita ovvero del verbale di assegnazione dell'alloggio /__/

c. Acquisto alloggio con necessità di ristrutturazione edilizia ovvero di restauro o risanamento conservativo:

- pianta quotata dell'alloggio /__/
- copia autenticata del rogito notarile ovvero del preliminare di compravendita ovvero del verbale di assegnazione dell'alloggio /__/
- perizia giurata redatta da un geometra o architetto o ingegnere iscritto nel relativo albo, che specifichi i lavori da eseguire ed i relativi costi /__/
- concessione a edificare (in caso di ristrutturazione edilizia) /__/
- autorizzazione del sindaco (in caso di restauro o risanamento conservativo) /__/

(*) Barrare le caselle relative ai documenti allegati alla domanda. Vedere anche Regolamento, punto 5, Documentazione.

d. Lavori di manutenzione straordinaria:

- attestazione titolarità dell'immobile /__/
- pianta quotata dell'alloggio /__/
- perizia giurata redatta da un geometra o architetto o ingegnere iscritto nel relativo albo, che specifichi i lavori da eseguire ed i relativi costi /__/
- autorizzazione del sindaco /__/

4.2. Per tutti i tipi di intervento:

a) dichiarazione di atto notorio (allegato A) /__/

b) dichiarazione dell'azienda (allegato B) /__/

c) stato di famiglia /__/

d) attestazione dell'Istituto di credito dalla quale risulti vi sia capienza per un'ulteriore iscrizione ipotecaria /__/

4.3. In caso di alloggio inadeguato (vedi Regolamento, punto 4.1.c.):

a) certificato di residenza /__/

b) pianta quotata dell'alloggio dichiarato inadeguato /__/

PIANO DI FINANZIAMENTO

N.B.: Si precisa che i prestiti C.E.C.A. vengono concessi dalle seguenti banche corrispondenti: Cassa di Risparmio delle Province Lombarde; Monte dei Paschi di Siena; Istituto Bancario San Paolo di Torino; Banco di Napoli. Il richiedente deve specificare a quale dei quattro istituti di credito intende essere abbinato: ....
Qualora il richiedente debba accendere un'ipoteca prima della concessione del prestito C.E.C.A., si rappresenta l'opportunità di ricorrere ad uno dei suddetti istituti.

	Tipologia dell'intervento (**)			
1. PRESTITI C.E.C.A. (*)	a	b	c	d
- Prestito all'1%	....	....	....	....
- Prestito in valuta	....	....	....	....
2. ALTRI FINANZIAMENTI				
- Apporto impresa siderurgica	....	....	....	....
- Mutuo agevolato da legge (***)	....	....	....	....
	....	....	....	....
- Apporto richiedente	....	....	....	....
- Altri (da specificare)	....	....	....	....
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO	....	....	....	....

(*) Il prestito C.E.C.A. non può superare globalmente (in valuta e all'1%) il 75% del costo dell'alloggio. Qualora il richiedente abbia altro finanziamento agevolato, questo, sommato al prestito in valuta, non può superare il 75% del costo dell'alloggio.

(**) Si individuano quattro categorie di interventi, per ognuna delle quali è previsto un prestito all'1 per cento , come di seguito specificato:
a) realizzazione o acquisto di alloggio di nuova costruzione: £ 20.000.000 ,
b) acquisto di alloggio esistente con necessità di ristrutturazione edilizia ovvero di restauro o risanamento conservativo: £ 17.000.000 ,
c) acquisto di alloggio esistente: £ 15.000.000 ,
d) lavori di manutenzione straordinaria in alloggio già di proprietà del richiedente: £ 10.000.000

(***) Specificare la legge di finanziamento e l'istituto di credito mutu.

ALLEGATO "A"

QUALORA LA DICHIARAZIONE DI ATTO NOTORIO NON SIA COMPLETA IN OGNI SUA PARTE, NON SI POTRA' DAR LUOGO ALL'ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA DI PRESTITO C.E.C.A.

Comune di .... Prov. ....

DICHIARAZIONE DI ATTO NOTORIO

L'anno millenovecentonovanta, il giorno .... del mese di ...., alle ore ...., si è personalmente presentato in questa residenza di .... avanti a me .... l Signor
(cognome, nome, qualifica)

...., nato il ....
(cognome e nome)

.... a .... , codice fiscale n.
(comune e provincia)

...................., residente in .... con abitazione in Via/P.za .... n. ..... C.A.P........ Telefono ...., l quale ha richiesto, in conformità del disposto dell'art. 4 della L. 4.1.1968 n. 15, di fare le seguenti dichiarazioni che ha sottoscritto in mia presenza dopo essere stato avvertito che in caso di false dichiarazioni saranno applicate a suo carico le pene stabilite dall'art. 496 del codice penale.

TESTO DELLA DICHIARAZIONE

Il sottoscritto dichiara:

- che il reddito imponibile ai fini fiscali, risultante dalla dichiarazione dei redditi 1989 (redditi dichiarati nel 1989 per il 1988) è di lire ·

  ....;

- che il proprio nucleo familiare è così composto (*):

....

....

....

....

....

- di non essere proprietario né esso stesso né altro componente il nucleo familiare di un'abitazione nel comune di residenza o di svolgimento dell'attività lavorativa;
- di essere proprietario e di risiedere in un alloggio inadeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare;
- di non essere inserito in altri programmi di costruzione o di acquisto;
- di essere a conoscenza della domanda di prestito presentata dalla Cooperativa o Azienda o Impresa .... alla Commissione delle Comunità Europee in relazione al programma costruttivo di cui al punto 1 del Regolamento;
- di avere già versato alla Cooperativa o Azienda o Impresa .... la somma di £ .... a titolo di ....

IL DICHIARANTE

....
(Firma)

La predetta dichiarazione da me ricevuta in base a quanto disposto dall'art. 4 della legge 4.1.1968 n. 15 è rilasciata in carta libera per uso amministrativo e ne confermo la firma del dichiarante apposta in mia presenza, ai sensi dello articolo 20 della cennata legge n. 15 del 4.1.1968.

.... Il ....
(Notaio)

(*) Specificare i figli a carico che vivono sotto lo stesso tetto.

ALLEGATO "B"

LA DICHIARAZIONE DEL DATORE DI LAVORO DEVE ESSERE COMPLETA IN OGNI SUA PARTE, AFFINCHE' SI POSSA PROCEDERE ALL'ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA DI PRESTITO.

DICHIARAZIONE DEL DATORE DI LAVORO

La Società (denominazione e sede) ....

....

.... dichiara che l Signor

.... è alle dipendenze di questa so-
(cognome e nome)

cietà dal .... con la qualifica (*) ... e il servizio
(data di assunzione)

al quale è addetto (**) è ....

Data .... Firma della società ....

(*) Indicare la lettera corrispondente alla qualifica rivestita:

A operaio

B impiegato

C categoria speciale

D lavoratore in mobilità

E lavoratore trasferito in altra sede.

(**) Indicare il numero corrispondente al servizio al quale è addetto:

1 turni con lavoro di notte

2 centrali termoelettriche

3 area a caldo e area a freddo (altoforno, cokeria, acciaieria, convertitori, colata continua, laminatoi)

4 servizi di area a caldo e a freddo compresi i lavori di finitura, taglio e magazzinaggio.

DOMANDA COOPERATIVE/AZIENDE/IMPRESE

COMMISSIONE DELLE COMUNITA'

EUROPEE

Direzione Generale Impiego, Relazioni industriali e Affari sociali

---

COMITATO ITALIANO ALLOGGI SOCIALI C.E.C.A.
Segretariato Generale del Comitato per l'Edilizia Residenziale
Ministero Lavori Pubblici

Via Nomentana, 2 - 00161 ROMA

D O M A N D A D I P R E S T I T O C. E. C. A. (*)

XI Programma - 1989/1992

1. CARATTERISTICHE DELL'OPERATORE

1.1. Tipo di operatore

- Cooperativa o Consorzio di cooperative /__/
- Azienda carbosiderurgica /__/
- Impresa di costruzione /__/

Se si tratta di Cooperativa o di Consorzio di cooperative, riempire il quadro 1.2.1.

Se si tratta di Azienda carbosiderurgica o di Impresa di costruzione, riempire il quadro 1.2.2.

1.2.1. Cooperativa o Consorzio di cooperative

- Data di costituzione ....
- Denominazione ....
- Indirizzo ....
  .... C.A.P. .... Tel. ....
- Aderente all'Associazione nazionale ....
- Tipo di cooperativa: a proprietà individuale /__/
  a proprietà indivisa /__/
- Azienda/e da cui i richiedenti dipendono ....
  ....

(*) La domanda di prestito C.E.C.A., completa degli allegati A e B per tutti i lavoratori richiedenti, va inoltrata in doppia copia.

1.2.2. Azienda carbosiderurgica/Impresa di costruzione

- Denominazione ....

- Indirizzo ....

.... C.A.P. ...... Tel. ....

- Numero destinatari del prestito C.E.C.A. ....

2. CARATTERISTICHE DELL'INTERVENTO

2.1. Intervento localizzato in Via/P.za ....

Comune ....(Prov......)

2.2. Tipo d'intervento

Tipo d'intervento		Numero complessivo alloggi	Numero alloggi per lavoratori carbosiderurgici attivi (*)	Numero alloggi per lavoratori in mobilità, pensionati e vedovi (*)
Nuova costruzione	/_/	....	....	....
Acquisto di alloggi di nuova costruz.	/_/	....	....	....
Acquisto di alloggi esistenti con necessità di ristrutturazione edilizia ovvero di restauro o risanamento conservativo	/_/	....	....	....
Acquisto di alloggi esistenti	/_/	....	....	....
Manutenzione straordinaria	/_/	....	....	....
Miglioramento dello ambiente circostante	/_/	....	....	....

(*) Specificare solo il numero degli alloggi per i quali si richiede il prestito C.E.C.A..

2.3. Gli alloggi destinati a dipendenti siderurgici sono:

- in proprietà individuale /__/
- in locazione /__/
- proprietà indivisa /__/

2.4. L'intervento è inserito in:

- Piano di Zona legge n. 167/62 /__/ N° o denomin. ....
- Art. 51 legge n. 865/71 /__/
- Zona di recupero, legge n.457/78 /__/
- Piano di recupero, legge n.457/78 /__/
- Altro /__/ (specificare) ....

....

2.5. Tipo di alloggio:

- vani utili n° ....
- altezza netta vani abitabili m. ....
- altezza netta vani accessori m. ....
- superficie residenziale mq. ....
- superficie non residenziale mq. ....

2.6. Esigenze produttive e/o occupazionali:

- nuova dislocazione degli impianti /__/
- preservazione della manodopera /__/
- altro /__/ (specificare) ....

2.7. Particolari tipologie e/o tecnologie adottate /__/ (specificare)

....

....

....

2.8. Esigenze straordinarie legate a calamità naturali /__/ (specificare)

....

....

3. FATTIBILITA' DELL'INTERVENTO

3.1. Nuova costruzione:

- area in corso di assegnazione /__/ il ....
- area assegnata dal comune /__/ il ....
- area di proprietà dell'operatore /__/ dal ....
- convenzione con il comune /__/ del ....
- concessione a edificare /__/ del ....

3.2. Acquisto:

- rogito notarile /__/ del ....
- preliminare di compravendita /__/ del ....

3.3. Acquisto con necessità di ristrutturazione edilizia ovvero di restauro o risanamento conservativo:

- rogito notarile /__/ del ....
- preliminare di compravendita /__/ del ....
- concessione a edificare /__/ del .... (in caso di ristrutturazione edilizia)
- autorizzazione del sindaco /__/ del .... (in caso di restauro o risanamento conservativo)

3.4. Manutenzione straordinaria:

- l'immobile è di proprietà dell'operatore /__/ dal ....
- autorizzazione del sindaco /__/ del ....

3.5. Miglioramento dell'ambiente circostante:

- area in corso di assegnazione /__/ il ....
- area assegnata dal comune /__/ il ....
- area di proprietà dell'operatore /__/ dal ....
- convenzione con il comune /__/ del ....
- concessione a edificare /__/ del ....

3.6. Per i punti 3.1.; 3.3.; 3.4.; 3.5., specificare lo stato di attuazione del programma:

- i lavori non sono iniziati /__/
- l'inizio dei lavori è previsto /__/ in data ....
- i lavori sono stati iniziati /__/ in data ....
- la fine dei lavori è prevista /__/ in data ....

3.7. Per tutti i tipi d'intervento specificare:

- l'immobile è gravato da ipoteca: /__/ SI /__/ NO
- in caso di risposta affermativa, specificare l'Istituto di credito mutuante ....
  e se vi sia capienza per un'ulteriore iscrizione ipotecaria /__/ SI /__/ NO
  ....

4. DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI (*)

4.1. Da allegare alla domanda a seconda del tipo d'intervento:

a. Nuova costruzione:

- progetto (piante, sezioni e prospetti) /__/
- titolo di disponibilità dell'area : in proprietà /__/ in assegnazione /__/
- convenzione con il comune /__/
- concessione a edificare /__/

b. Acquisto:

- pianta quotata degli immobili /__/
- copia autenticata del rogito notarile ovvero del preliminare di compravendita /__/

(*) Barrare le caselle relative ai documenti allegati alla domanda.
Vedere anche Regolamento, punto 5, Documentazione.

c. Acquisto con necessità di ristrutturazione edilizia ovvero di restauro o risanamento conservativo:

- pianta quotata degli immobili /__/
- copia autenticata del rogito notarile ovvero del preliminare di compravendita /__/
- perizia giurata redatta da un geometra o architetto o ingegnere iscritto nel relativo albo, che specifichi i lavori da eseguire ed i relativi costi /__/
- concessione a edificare (in caso di ristrutturazione edilizia) /__/
- autorizzazione del sindaco (in caso di restauro o risanamento conservativo) /__/

d. Lavori di manutenzione straordinaria:

- attestazione titolarità degli immobili /__/
- pianta quotata degli immobili /__/
- perizia giurata redatta da un geometra o architetto o ingegnere iscritto nel relativo albo, che specifichi i lavori da eseguire ed i relativi costi /__/
- autorizzazione del sindaco /__/

e. Miglioramento dell'ambiente circostante:

- progetto (piante e sezioni) /__/
- titolo di disponibilità dell'area in proprietà /__/ in assegnazione /__/
- convenzione con il comune /__/
- concessione a edificare /__/

4.2. Per tutti i tipi di intervento:

a) dichiarazione di atto notorio (allegato A) /__/

b) dichiarazione del datore di lavoro (allegato B) /__/

c) stato di famiglia /__/

d) attestazione degli Istituti di credito dalla quale risulti che vi sia capienza per un'ulteriore iscrizione ipotecaria /__/

4.3. In caso di alloggio inadeguato (vedi Regolamento, punto 4.1.c.):

a) certificato di residenza /__/

b) pianta quotata dell'alloggio dichiarato inadeguato /__/

PIANO DI FINANZIAMENTO

N.B.: Si precisa che i prestiti C.E.C.A. vengono concessi dalle seguenti banche corrispondenti: Cassa di Risparmio delle Province Lombarde; Monte dei Paschi di Siena; Istituto Bancario San Paolo di Torino; Banco di Napoli. L'operatore deve specificare a quale dei quattro istituti di credito intende essere abbinato: .... Qualora l'operatore debba accendere un ipoteca prima della concessione del prestito C.E.C.A., si rappresenta l'opportunità di ricorrere ad uno dei suddetti istituti.

	Tipologia dell'intervento (**)				
	a	b	c	d	e
1. PRESTITI C.E.C.A. (*)					
- Prestito all'1% ad alloggio £.........	Tot.............	....	....	....	....
- Prestito in valuta ad alloggio £.........	Tot.............	....	....	....	....
2. ALTRI FINANZIAMENTI					
- Apporto impresa siderurgica	Tot.............	....	....	....	....
- Mutuo agevolato da legge (***)					
....	Tot.............	....	....	....	....
....	Tot.............	....	....	....	....
....	Tot.............	....	....	....	....
- Apporto individuale	Tot.............	....	....	....	....
- Altri (da specificare)	Tot.............	....	....	....	....
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO	....	....	....	....	....

(*) I prestiti C.E.C.A. non possono superare globalmente (in valuta e all'1%) il 75% del costo degli alloggi, comprendendo nel computo anche eventuali altri finanziamenti agevolati.

(**) Si individuano cinque categorie di intervento, per ognuna delle quali è previsto un prestito all'1 per cento, come di seguito specificato:
a) realizzazione o acquisto di alloggi di nuova costruzione: £ 20.000.000 ;
b) acquisto di alloggi esistenti con necessità di ristrutturazione edilizia ovvero di restauro o risanamento conservativo: £ 17.000.000 ,
c) acquisto di alloggi esistenti : £ 15.000.000 ,
d) lavori di manutenzione straordinaria in alloggi già di proprietà dell'operatore: £ 10.000.000 ,
e) interventi di miglioramento dell'ambiente circostante: al limite massimo di costo dell'iniziativa (di nuova costruzione o di ammodernamento), devono aggiungersi i contributi per gli oneri di urbanizzazione primaria, pari a:
- una quota fissa (all'1%) di £ 1.000.000 ad alloggio;
- una quota in valuta, pari al 7% del costo di ogni singolo alloggio.

(***) Specificare la legge di finanziamento e l'istituto di credito mutuante.

ALLEGATO "A"

QUALORA LA DICHIARAZIONE DI ATTO NOTORIO NON SIA COMPLETA IN OGNI SUA PARTE, NON SI POTRA' DAR LUOGO ALL'ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA DI PRESTITO C.E.C.A.

Comune di .... Prov. ....

DICHIARAZIONE DI ATTO NOTORIO

L'anno millenovecentonovanta, il giorno .... del mese di ...., alle ore ...., si è personalmente presentato in questa residenza di .... avanti a me .... il Signor
(cognome, nome, qualifica)
...., nato il ....
(cognome e nome)
.... a .... , codice fiscale n.
(comune e provincia)
...................., residente in .... con abitazione in Via/P.za .... n. ..... C.A.P........ Telefono ...., il quale ha richiesto, in conformità del disposto dell'art. 4 della L. 4.1.1968 n. 15, di fare le seguenti dichiarazioni che ha sottoscritto in mia presenza dopo essere stato avvertito che in caso di false dichiarazioni saranno applicate a suo carico le pene stabilite dall'art. 496 del codice penale.

TESTO DELLA DICHIARAZIONE

Il sottoscritto dichiara:

- che il reddito imponibile ai fini fiscali, risultante dalla dichiarazione dei redditi 1989 (redditi dichiarati nel 1989 per il 1988) è di lire

  ....,

- che il proprio nucleo familiare è così composto (*):

....

....

....

....

....,

- di non essere proprietario né esso stesso né altro componente il nucleo familiare di un'abitazione nel comune di residenza o di svolgimento dell'attività lavorativa;
- di essere proprietario e di risiedere in un alloggio inadeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare;
- di non essere inserito in altri programmi di costruzione o di acquisto;
- di essere a conoscenza della domanda di prestito presentata dalla Cooperativa o Azienda o Impresa .... alla Commissione delle Comunità Europee in relazione al programma costruttivo di cui al punto 1 del Regolamento;
- di avere già versato alla Cooperativa o Azienda o Impresa .... la somma di £ .... a titolo di ....

IL DICHIARANTE

....
(Firma)

La predetta dichiarazione da me ricevuta in base a quanto disposto dall'art. 4 della legge 4.1.1968 n. 15 è rilasciata in carta libera per uso amministrativo e ne confermo la firma del dichiarante apposta in mia presenza, ai sensi dello articolo 20 della cennata legge n. 15 del 4.1.1968.

.... Il ....
(Notaio)

(*) Specificare i figli a carico che vivono sotto lo stesso tetto.

ALLEGATO "B"

LA DICHIARAZIONE DEL DATORE DI LAVORO DEVE ESSERE COMPLETA IN OGNI SUA PARTE, AFFINCHE' SI POSSA PROCEDERE ALL'ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA DI PRESTITO.

DICHIARAZIONE DEL DATORE DI LAVORO

La Società (denominazione e sede) ....

....

.... dichiara che i nominativi riportati nel prospetto sono relativi a dipendenti di questa società.

Nel medesimo prospetto, per ciascun lavoratore, è riportata la data di assunzione, la qualifica rivestita e il tipo di servizio prestato.

COGNOME E NOME	DATA DI ASSUNZIONE	QUALIFICA (*)	SERVIZIO (**)
1.	....	....	....
2.	....	....	....
3.	....	....	....
4.	....	....	....
5.	....	....	....
6.	....	....	....
7.	....	....	....
8.	....	....	....
9.	....	....	....
10.	....	....	....
11.	....	....	....
12.	....	....	....
13.	....	....	....

Data .... Firma della società ....

(*) (**) Note esplicative alla pagina seguente

(*) Indicare la lettera corrispondente alla qualifica rivestita:

A operaio

B impiegato

C categoria speciale

D pensionato

E vedovo/a di siderurgico

F lavoratore in mobilità

G lavoratore trasferito in altra sede.

(**) Indicare il numero corrispondente al servizio al quale è addetto:

1 turni con lavoro di notte

2 centrali termoelettriche

3 area a caldo e area a freddo (altoforno, cokeria, acciaieria, convertitori, colata continua, laminatoi)

4 servizi di area a caldo e a freddo compresi i lavori di finitura, taglio e magazzinaggio.

90A0579

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Facoltà di scienze statistiche, demografiche e attuariali:

teoria statistica delle decisioni.

UNIVERSITÀ DI CATANIA

Facoltà di scienze politiche:

storia contemporanea.

UNIVERSITÀ DI FIRENZE

Facoltà di ingegneria:

macchine di sollevamento e trasporto.

UNIVERSITÀ DI NAPOLI

Facoltà di scienze politiche:

istituzioni di diritto pubblico;
geografia politica ed economica;
storia delle istituzioni politiche.

UNIVERSITÀ DI PERUGIA

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

mineralogia.

UNIVERSITÀ DI PISA

Facoltà di scienze politiche:

istituzioni di diritto pubblico.

UNIVERSITÀ DI SASSARI

Facoltà di magistero:

organizzazione e pianificazione del territorio;
esegesi e filologia neotestamentaria.

UNIVERSITÀ DI TRIESTE

Facoltà di scienze politiche:

istituzioni di sociologia.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

90A0597

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI MILANO

Facoltà di lettere e filosofia:

storia della filosofia antica.

UNIVERSITÀ DI PADOVA

Facoltà di lettere e filosofia:

filologia slava.

UNIVERSITÀ DI TORINO

Facoltà di scienze politiche:

dinamica economica;
lingua spagnola;
storia delle relazioni internazionali.

UNIVERSITÀ DI TRIESTE

Facoltà di scienze politiche:

storia delle dottrine politiche.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

90A0598

Autorizzazione all'Università di Camerino ad acquistare un immobile

Il prefetto di Macerata con decreto n. 6335 Sett. 1° del 23 novembre 1989 ha autorizzato l'Università degli studi di Camerino ad acquistare la porzione di fabbricato dal sig. Costantino don Fefè al prezzo di L. 24.500.000 da destinare ad insediamenti universitari.

90A0599

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Prezzi massimi al consumo dei prodotti petroliferi (Comunicato della segreteria)

In attuazione del provvedimento CIP n. 26/1982 del 6 luglio 1982, e successive modifiche ed integrazioni, si comunicano i prezzi massimi al consumo comprensivi delle imposte dei sottoelencati prodotti petroliferi, riferiti ai corrispondenti prezzi medi europei, ricavati dai dati trasmessi dalla Direzione energia della CEE il 6 febbraio 1990 e praticabili con la stessa decorrenza di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, secondo la normativa vigente ai livelli di scambio previsti dal richiamato provvedimento:

1) *Carburanti:*

Benzina super	L./lt	1.425
Benzina super senza piombo	»	1.375
Benzina normale	»	1.375
Benzina agricola	»	277
Benzina pesca e piccola marina	»	1.327
Gasolio autotrazione	»	930
Gasolio agricoltura	»	331
Petrolio agricoltura	»	320
Gasolio pesca e piccola marina	»	304
Petrolio pesca e piccola marina	»	294

2) *Prodotti da riscaldamento:*

		Fasce provinciali				
		A	*B*	*C*	*D*	*E*
Gasolio	L./lt	841	844	847	850	853
Petrolio (*)	»	648	651	654	657	660
Olio comb.le fluido	L./kg	500	503	506	509	512

A) Ancona, Cagliari, Caserta, Catania, Livorno, Napoli, Palermo, Pisa, Ravenna e Siracusa.

B) Ascoli, Avellino, Bari, Benevento, Brindisi, Caltanissetta, Chieti, Enna, Firenze, Genova, Isernia, Latina, La Spezia Lecce, Lucca, Padova, Pesaro, Pescara, Pistoia, Pordenone, Roma, Rovigo, Salerno, Savona, Taranto, Teramo, Treviso, Venezia.

C) Alessandria, Asti, Campobasso, Cremona, Massa Carrara, Forlì, Frosinone, Grosseto, Imperia, Macerata, Milano, Oristano, Pavia, Piacenza, Ragusa, Siena, Trapani, Udine, Vicenza, Viterbo.

D) Agrigento, Arezzo, Belluno, Bergamo, Brescia, Bologna, Como, Cuneo, Ferrara, Foggia, Gorizia, Mantova, Matera, Messina, Modena, Novara, Nuoro, Parma, Perugia, Potenza, Reggio Emilia, Rieti, Sassari, Terni, Torino, Trieste, Varese, Vercelli, Verona.

E) Aosta, Bolzano, Catanzaro, Cosenza, L'Aquila, Reggio Calabria, Sondrio, Trento.

Maggiorazioni di prodotti da riscaldamento:

Bacino lagunare di Venezia	L./lt	10
Comuni oltre 1.000 mt s.l.m.	»	8
Isole minori	»	15

Le suddette maggiorazioni sono da intendersi in L./kg quando riferite all'olio combustibile fluido.

(*) In canistri da 20 lt franco negozio.

90A0663

PREFETTURA DI TRIESTE

Riduzione di cognomi nella forma italiana

Con decreto prefettizio 23 gennaio 1990, n. 1.13/2-2079, il cognome originario del sig. Luciano Martincich, nato a Buenos Aires (Argentina) il 31 marzo 1950, residente a Trieste, via F. Severo n. 63, è ridotto, in seguito ad istanza presentata il 24 novembre 1989, nella forma italiana di «Martini», a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, convertito, nella legge 24 maggio 1926, n. 878.

Uguale riduzione viene effettuata per il cognome «Martincich» acquisito dalla moglie del predetto, sig.ra Silvia Maurič, nata a Umago il 23 giugno 1952 e per il figlio Mauro, nato a Trieste il 29 maggio 1976.

Il sindaco di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai numeri IV e V del decreto ministeriale 5 agosto 1926.

Con decreto prefettizio 23 gennaio 1990, n. 1.13/2-2080/89, il cognome originario del sig. Erminio Martincich, nato a Umago il 14 aprile 1918, residente a Trieste, via del Castelliere n. 35, è ridotto, in seguito ad istanza presentata il 24 novembre 1989, nella forma italiana di «Martini», a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, convertito nella legge 24 maggio 1926, n. 878.

Uguale riduzione viene effettuata per il cognome «Martincich» acquisito dalla moglie del predetto, sig.ra Elvira Petretich, nata a Buie d'Istria il 29 giugno 1928.

Il sindaco di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai numeri IV e V del decreto ministeriale 5 agosto 1926.

90A0605

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo alla legge 27 dicembre 1989, n. 409, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1990 e bilancio per il triennio 1990-1992». (Legge pubblicata nel supplemento ordinario n. 98 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 303 del 30 dicembre 1989).

Alla legge citata in epigrafe sono apportate le seguenti rettifiche in corrispondenza delle sotto elencate pagine del sopra indicato supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale*:

alla pag. XII, all'art. 13, comma 2, lettera *a)*, dove è scritto: «2) Marina ... n. *1.500*», leggasi: «2) Marina ... n. *11.500*»;

alla pag. 429, nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, sotto la tabella n. 7, rubrica 8 - Istruzione tecnica e professionale, categoria V - *Trasferimenti*, i capitoli 2553 e 2554 sono *eliminati*;

alla pag. 431, nel medesimo stato di previsione, sotto la tabella n. 7, rubrica 9 - Istruzione artistica, categoria V - Trasferimenti, il capitolo 2754 è eliminato;

alla pag. 767, nello stato di previsione del Ministero della marina mercantile, sotto la tabella n. 17, rubrica 4 - Difesa del mare - Demanio, categoria V - Trasferimenti, il capitolo 2571 è eliminato.

90A0648

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1990

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	296.000
- semestrale	L.	160.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	L.	52.000
- semestrale	L.	36.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	L.	166.000
- semestrale	L.	88.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	52.000
- semestrale	L.	36.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	L.	166.000
- semestrale	L.	90.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:		
- annuale	L.	556.000
- semestrale	L.	300.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 50.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1990.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L.	2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.100
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.100

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	100.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.100

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	60.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	6.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

		Prezzi di vendita *Italia*	*Estero*
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	255.000
Abbonamento semestrale	L.	155.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.200

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:

- abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

N. B. — ***Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1990, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1990 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1990.***
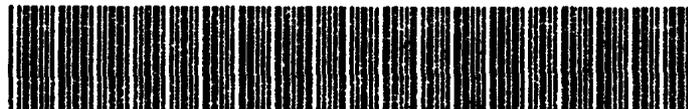
* 4 1 1 1 0 0 0 3 2 0 9 0 0 1 0 0 0 *

L. 1.000